

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6795 del 05/12/2024
Oggetto	D.LGS. 387/2003 - D.LGS 28/2011 - D.LGS 164/2000 - L.R. 37/2002 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 947 DEL 19.03.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTI N. 354 DEL 01.02.2011, N. 2835 DEL 11.08.2011, N. 2677 DEL 09.08.2013, N. 2466 DEL 12.08.2014, N. 1735 DEL 03.04.2017, PAS DEL COMUNE DI RAVENNA PG 193945 DEL 30.01.2019, DET-AMB-2019-5486 DEL 27.11.2019 E DET-AMB-2022-1978 DEL 20.04.2022 PER IL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DA BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA E RICONVERSIONE A BIOMETANO DI POTENZA 400 SM3/H E RELATIVO METANODOTTO DI CONNESSIONE DN100 DP 75 BAR ALLA RETE SNAM DI LUNGHEZZA 3,640 KM, SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITÀ' MANDRIOLE VIA CORRIERA ANTICA SNC - AGRISFERA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA NIGRISOLI, 46 IN COMUNE DI RAVENNA - P.IVA/CODICE FISCALE 00085770394
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7097 del 05/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno cinque DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 - D.LGS 28/2011 - D.LGS 164/2000 - L.R. 37/2002 – MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 947 DEL 19.03.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTI N. 354 DEL 01.02.2011, N. 2835 DEL 11.08.2011, N. 2677 DEL 09.08.2013, N. 2466 DEL 12.08.2014, N. 1735 DEL 03.04.2017, PAS DEL COMUNE DI RAVENNA PG 193945 DEL 30.01.2019, DET-AMB-2019-5486 DEL 27.11.2019 E DET-AMB-2022-1978 DEL 20.04.2022 PER IL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DA BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA E RICONVERSIONE A BIOMETANO DI POTENZA 400 SM³/H E RELATIVO METANODOTTO DI CONNESSIONE DN100 DP 75 BAR ALLA RETE SNAM DI LUNGHEZZA 3,640 KM, SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOCALITÀ MANDRIOLE VIA CORRIERA ANTICA SNC - AGRISFERA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA NIGRISOLI, 46 IN COMUNE DI RAVENNA – P.IVA/CODICE FISCALE 00085770394

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*”;

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 3. *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. [...]”*;
 4. *“ L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell’autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA. [...]”*;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:

“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.”
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;

- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- D.M. 02 marzo 2018 *“Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”* del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- D.M. del 17 aprile 2008 *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8”*;
- Deliberazione 7 maggio 2015 210/2015/R/Gas Direttive in tema di processi di mercato relativi all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale - prima attuazione;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del Gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 8 del 17 luglio 2023 *“Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. abrogazione della Legge Regionale 22 Febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. delega di funzioni amministrative)”*;
- D.G.R. n. 417 del 11 marzo 2024 *“Direttiva inerente all’attuazione della legge regionale 17 luglio 2023 n. 8”*;
- Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (GU Serie Generale n.142 del 20-06-2000)”*
- Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 *“Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”*, Direttiva applicativa DGR n. 1732 del 12.11.2015 *“Terza Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”*”;
- D.G.R. n. 1053 del 09.06.2003 *“Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”*.
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- D.G.R. n.673 del 14.04.2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “disposizioni in materia di inquinamento acustico”*”;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle*

- procedure*”;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24.10.2011 “*Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari*”;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 del 09.11.2011 “*Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 del 24.10.2011 “*Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”*”;
 - Delibera di Assemblea Legislativa n. 51 del 26.07.2011 “*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
 - Decreto Legislativo 08 novembre 2021 n. 199 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*” e successive modifiche ed integrazioni;
 - Legge 20 maggio 2022 n. 51 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”;
 - Legge 15 luglio 2022 n. 91 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
 - Legge 5 agosto 2022, n. 108 (in SO n.29, relativo alla G.U. 05/08/2022, n.182) di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, (in G.U. 16/06/2022, n.139) riguardante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* (22G00082)”;
 - D.M. 340 del 15.09.2022: “*Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare – Produzione biometano*” e successivo Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 di approvazione delle Regole Applicative per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale (D.M. 340 del 15.09.2022);
 - Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023*), convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante: «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*»;
 - Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”;
 - Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;
 - Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 “*Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 'Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae'*”;

PREMESSO CHE:

- in data 22.05.2024 con PG 2024/94073, successivamente integrata volontariamente in data 29.05.2024 PG 2024/98487 e in data 10.06.2024 PG 2024/106032, è pervenuta presso questo Ente istanza a firma del Legale Rappresentante della Società Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. con sede legale in via Nigrisoli, 46 in Comune di Ravenna (P.IVA/Codice Fiscale 00085770394) di Autorizzazione Unica per progetto di riconversione a biometano e potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica da biomasse di origine agricola pari a 400 Sm³/h e relativo metanodotto di connessione DN100 DP 75 bar alla rete SNAM di lunghezza 3,640 km, sito in Comune di Ravenna località Mandriole via Corriera Antica snc, autorizzato con Provvedimento n. 947 del 19.03.2010 e successive modifiche Provvedimenti n. 354 del 01.02.2011, n. 2835 del 11.08.2011, n. 2677 del 09.08.2013, n. 2466 del 12.08.2014, n. 1735 del 03.04.2017, PAS del Comune di Ravenna PG 193945 del 30.01.2019, DET-AMB-2019-5486 del 27.11.2019 e DET-AMB-2022-1978 del 20.04.2022;
- contestualmente la Società richiedeva di mantenere valida parte della documentazione presentata in data 08.05.2024 ed acquisita agli atti di ARPAE SAC di Ravenna rispettivamente ai PG 2024/84473 e PG 2024/84520;
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- l'avvio del procedimento per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica richiesta è coinciso con l'avvenuto completamento dell'istanza il 10.06.2024;
- con nota PG 2024/133874 del 22.07.2024 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna individuava quale Rappresentante Unico, in riferimento alle direttive applicative dell'Istituto di cui all'art. 14 ter della L. 241/1990, il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Ravenna;

DATO ATTO CHE:

- con nota PG 2024/106482 del 10.06.2024 ARPAE SAC di Ravenna comunicava l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica e la contestuale sospensione dei termini per l'espletamento della procedura di evidenza pubblica stante la dichiarazione di pubblica utilità al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la costruzione del metanodotto DN100 DP 75 bar di connessione alla rete SNAM di lunghezza 3,640 denominato "Allacciamento Agrisfera Società Cooperativa Agricola di Ravenna – PDC Biometano DN 100 (4") – DP 75 bar" di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. sulle seguenti particelle in Comune di Ravenna:
 - Foglio 15 particella 22;
 - Foglio 18 particelle 55, 33, 36;
 - Foglio 19 particella 82;
 - Foglio 27 particella 63;
 - Foglio 28 particella 61, 187;
- con note PG 2024/106427, PG 2024/106441 e PG 2024/106455 del 10.06.2024, ARPAE SAC di Ravenna procedeva a notificare tramite PEC i soggetti interessati dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e servitù, stante la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione del metanodotto DN100 DP 75 bar di connessione alla rete SNAM;
- in data 19.06.2024 veniva pubblicato sul BURERT della Regione Emilia-Romagna (n. 191 del 19.06.2024 periodico (Parte Seconda)), all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna e del Comune di Ravenna l'avviso di deposito per un periodo di 30 (trenta) giorni, ai fini dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica. Nella medesima data la Società provvedeva alla pubblicazione dell'avviso su un quotidiano a tiratura locale, Corriere di Romagna, di cui ne dava attestazione in

data 25.06.2024 con PG 2024/116372;

- nel periodo di pubblicazione (19.06.2024 - 19.07.2024) non sono pervenute osservazioni ad ARPAE SAC di Ravenna in merito al progetto presentato;
- ARPAE SAC di Ravenna acquisiva rispettivamente ai PG 2024/133654 del 22.07.2024 e PG 2024/137331 del 26.07.2024 le relata di pubblicazione del Comune di Ravenna e della Provincia di Ravenna;
- ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 2024/131111 del 17.07.2024 indiceva e convocava la prima seduta telematica della Conferenza di Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per il giorno 2.08.2024;
- in esito della quale con nota PG 2022/147569 del 12.08.2024 trasmetteva il verbale PG 2024/146214 della prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria contenente le richieste di documentazione integrativa e contestuale attestazione di sospensione dei termini procedurali;
- ARPAE SAC con nota PG 2024/153252 del 26.08.2024 trasmetteva la richiesta di documentazione integrativa acquisita al PG 2024/152469 del 23.08.2024 dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna formulata dalla Segreteria CQAP e del parere dello Sportello Unico per l'Edilizia dando atto del mantenimento di sospensione dei termini per richiesta di integrazioni contenuta nel verbale (PG 2024/146214) e dei termini per il deposito della documentazione integrativa comunicati con PG 2024/147569 del 12.08.2024;
- entro i termini concessi, con nota PG 2024/162532 del 10.09.2023 la Società chiedeva motivata proroga di 30 giorni al fine del deposito della documentazione integrativa richiesta. Proroga concessa da ARPAE SAC di Ravenna con nota PG 2024/163406 dell'11.09.2024;
- in data 30.09.2024, entro i termini concessi, ARPAE SAC di Ravenna acquisiva ai PG 2024/175050, PG 2024/175055, PG 2024/175057, PG 2024/175062, PG 2024/175071, PG 2024/175074, PG 2024/175078, PG 2024/175081, PG 2024/175086 e PG 2024/175091 la documentazione integrativa, successivamente integrata in data 04.10.2024 ai PG 2024/179306, PG 2024/179318, PG 2024/179339, PG 2024/179374, in data 16.10.2024 acquisita al PG 2024/186703; in data 21.10.2024 acquisita al PG 2024/189656 e in data 22.10.2024 ai PG 2024/190235, PG 2024/190719 e PG 2024/190764;
- con nota PG 2024/180308 del 07.10.2024 integrata con nota PG 2024/188037 del 17.10.2024, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna convocava la seduta telematica conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona per il giorno 24.10.2024;
- con nota PG 2024/198944 del 04.11.2024 trasmetteva il verbale PG 2024/198810 della seduta telematica della Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva attestante la chiusura dei lavori della Conferenza con esito favorevole;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2024/19985 di cui al presente provvedimento presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;
- nel corso del procedimento autorizzativo per la modifica sostanziale, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservati agli atti della pratica SINADOC 2024/19985:

Protocollo generale	Autorizzazioni/pareri/nulla osta	Ente competente al rilascio
PG 2024/113026 del 19.06.2024	Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Interregionale Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le	Comando in Capo al Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno - Ufficio Demanio

PG 2024/135542 del 24.07.2024	dovute indagini preliminari esplorative ed adottati tutte le precauzioni necessarie in materia. Esaminata la documentazione tecnica in variante progettuale ricevuta in riferimento b), con la presente si conferma il nulla osta rilasciato a suo tempo da questo Comando Interregionale Marittimo con il foglio n° 19793 in data 18 giugno 2024	
PG 2024/126938 del 10.07.2024	1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servizi prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio. 2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra.	Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea
PG 2024/167985 del 18.09.2024	NULLA OSTA N. 687-24 ESAMINATA la documentazione presentata dalla Soc. AGRISFERA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA P.A., pervenuta da Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna, trasmessa con pec n.106482/2024 in data 10 giugno 2024 avente oggetto: Pratica SINADOC: 2024/19985. Istanza di Autorizzazione Unica per progetto di riconversione a biometano e potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica da biomasse di origine agricola pari a 400 Smc/h e relativo metanodotto DN100 DP 75 bar di connessione alla rete SNAM di lunghezza 3,640 km, sito in Comune di Ravenna località Mandriole via Corriera Antica snc; ACQUISITO dall'Organo tecnico competente il parere che l'opera descritta nella succitata istanza, per quanto desumibile dagli atti a disposizione, non interferisce con infrastrutture militari e/o zone soggette a Servizi Militari; RILASCIO per quanto di competenza dell'Esercito il "NULLA OSTA" alla realizzazione dell'opera, di cui all'istanza in argomento, senza l'imposizione di particolari vincoli.	COMANDO MILITARE ESERCITO "EMILIA ROMAGNA" SM – Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari
POG 2024/121138 del 02.07.2024	Con riferimento e in riscontro della nota di codesto richiedente prot. n. 2024/19985 specificata in oggetto, si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio". Pertanto, in caso di interferenze con i suddetti sistemi di trasporto ad impianti fissi, e quindi per la realizzazione dell'intervento in proposta occorra ottenere il parere tecnico di competenza di questa Sede in relazione alle disposizioni di cui agli specifici articoli del citato Titolo III del D.P.R. 753/80, dovrà	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E L'OPERATIVITA' TERRITORIALE Ufficio Operativo Territoriale del

	essere inviata a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce; gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTPPL del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe. Via Dell'Industria 13 - 40138 Bologna Tel. 051-6046252 uot_ve@ansfisa.gov.it ansfisa@pec.ansfisa.gov.it Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l'intervento da realizzare interferisce con: • tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), all'attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF); • strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA).	Nord Est - Sede di Bologna
PG 2024/133666 del 22.07.2024	Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto pervenuta in data 10-06-2024 prot. n. 8792 relativa a quanto in oggetto indicato, si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi. Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni: 1. per l'installazione delle linee del biogas devono essere rispettati il D.M. 16-04-2008 e il D.M. 17-04-2008; 2. per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8 deve essere rispettato il D.M. 03-02-2016; 3. per l'installazione del gruppo elettrogeno deve essere rispettato il D.M. 13-07-2011; 4. per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico devono essere rispettate le lett. circ. del M.I. prot. n. prot. n. 1324 del 07-02-2012 e M.I. prot. n. 6334 del 04-05-2012;	MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale Ravenna

	5. la rete idrica antincendio deve anche essere conforme alla UNI 10779 (anche con riferimento alla posizione degli idranti). Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011. A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni: 1. Dichiarazione, a firma del Tecnico iscritto ad Albo Professionale che ha redatto l'Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio, attestante quanto segue: - impianti di protezione attiva presenti nell'attività (si precisa che per ogni impianto dovrà essere riportata la relativa specifica come definita al punto 1.2 dell'Allegato al D.M. 20 dicembre 2012); - numero e tipo degli estintori installati; - sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione; - sostanze pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE noto anche come CLP (Classification, Labelling and Packaging); - impianti e/o apparecchiature pericolosi. 2. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'attività attestante: - di avere effettuato la valutazione dei rischi di incendio dell'attività (art.17.1a e 28 del D.Lgs. 81/2008); - di aver attuato le misure di prevenzione e protezione; - di aver redatto il piano di emergenza; - la nomina (indicare il nominativo) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17.1b del D.Lgs. 81/2008); - la nomina (indicare il nominativo) dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi (art. 18.1b del D.Lgs. 81/2008); - la formazione e l'aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi (art. 37.9 e art. 294 bis del D.Lgs. 81/2008)-(D.M. 10/03/98); - la avvenuta predisposizione del documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi dell'art. 17.1a e 294 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.; si precisa che tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/2008; 3. Copia dell'attestato di idoneità del personale addetto all'antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge n. 609/96, art.3 comma 3 e/o copia attestato di frequenza di corso di formazione. 4. Resistenza al fuoco e reazione al fuoco a. certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.2 – 2012_CERT.REI) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.	
--	--	--

	b. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti. 5. Porte REI a. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti. 6. Impianti a. Dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per i sotto riportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto): i. Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica; ii. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente); iii. Impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme; iv. Impianti di protezione antincendio; v. Impianto fotovoltaico (fino a 20 kw di potenza); b. Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod. PIN 2.5 – 2014_CERT.IMP" a firma di professionista antincendio; i. Impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA; ii. Impianto fotovoltaico (sopra 20 kw di potenza); iii. Impianto di protezione contro le SCRICHE ATMOSFERICHE; iv. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione /aerazione dei locali); v. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali); vi. Impianti di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; vii. Impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE; viii. Impianti di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE; ix. Impianto di RILEVAZIONE di fumo, calore, gas e incendio;	
--	--	--

PG 2024/138145 del 29.07.2024	x. Impianto di SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO; c. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37), resa sul modello "mod. PIN 2.4 – 2012_DICH.IMP". d. Certificazione a firma di professionista iscritto ad Albo Professionale attestante l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ex D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126), per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento degli stessi, conformemente alla destinazione. Tale certificazione, che dovrà tener conto di quanto riportato nell'art.295 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, dovrà riferirsi ad idonei elaborati grafici, in cui sia riportata la classificazione delle aree a rischio di esplosione, secondo quanto previsto nell'Allegato XLIX al D.Lgs. suddetto. Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto pervenuta in data 17-07-2024 prot. n. 11019 relativa a quanto in oggetto indicato, si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi. Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore, dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni: 1. siano rispettate le prescrizioni di cui al parere di pari oggetto espresso da questo Comando in data 19-07-2024 prot. 11159. Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011. A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni: 1. Dichiarazione, a firma del Tecnico iscritto ad Albo Professionale che ha redatto l'Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio, attestante quanto segue: - impianti di protezione attiva presenti nell'attività (si precisa che per ogni impianto dovrà essere riportata la relativa specifica come definita al punto 1.2 dell'Allegato al D.M. 20 dicembre 2012); - numero e tipo degli estintori installati; - sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione;	
--	--	--

	- sostanze pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE noto anche come CLP (Classification, Labelling and Packaging); - impianti e/o apparecchiature pericolosi. 2. Dichiarazione a firma del legale rappresentante della attività attestante: - di avere effettuato la valutazione dei rischi di incendio dell'attività (art.17.1a e 28 del D.Lgs. 81/2008); - di aver attuato le misure di prevenzione e protezione; - di aver redatto il piano di emergenza; - la nomina (indicare il nominativo) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17.1b del D.Lgs. 81/2008); - la nomina (indicare il nominativo) dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi (art. 18.1b del D.Lgs. 81/2008); - la formazione e l'aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi (art. 37.9 e art. 294 bis del D.Lgs. 81/2008)-(D.M. 10/03/98); - la avvenuta predisposizione del documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi dell'art. 17.1a e 294 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.; si precisa che tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/2008; 3. Copia dell'attestato di idoneità del personale addetto all'antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge n. 609/96, art.3 comma 3 e/o copia attestato di frequenza di corso di formazione. 4. Resistenza al fuoco e reazione al fuoco a. certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.2 – 2012_CERT.REI) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti. b. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti. 5. Porte REI a. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti. 6. Impianti a. Dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per i sotto riportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto): i. Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;	
--	---	--

	ii. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente); iii. Impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme; iv. Impianti di protezione antincendio; v. Impianto fotovoltaico (fino a 20 kw di potenza); b. Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod. PIN 2.5 – 2014_CERT.IMP" a firma di professionista antincendio; i. Impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA; ii. Impianto fotovoltaico (sopra 20 kw di potenza); iii. Impianto di protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE; iv. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione /aerazione dei locali); v. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali); vi. Impianti di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; vii. Impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE; viii. Impianti di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE; ix. Impianto di RILEVAZIONE di fumo, calore, gas e incendio; x. Impianto di SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO; c. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37), resa sul modello "mod. PIN 2.4 – 2012_DICH.IMP". d. Certificazione a firma di professionista iscritto ad Albo Professionale attestante l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ex D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126), per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite	
--	---	--

	dal fabbricante e necessarie per il funzionamento degli stessi, conformemente alla destinazione. Tale certificazione, che dovrà tener conto di quanto riportato nell'art.295 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, dovrà riferirsi ad idonei elaborati grafici, in cui sia riportata la classificazione delle aree a rischio di esplosione, secondo quanto previsto nell'Allegato XLIX al D.Lgs. suddetto.	
PG 2024/139823 del 31.07.2024	In riferimento al procedimento in oggetto, per quanto attiene alla tutela archeologica: esaminata la documentazione tecnica pervenuta; preso atto che l'intervento prevede la riconversione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas in un impianto di produzione di biometano; atteso che le opere a farsi consistono nella costruzione di un nuovo digestore anaerobico, nella realizzazione di nuove infrastrutture, nella ristrutturazione e ampliamento di una vasca esistente, nella costruzione di una vasca di stoccaggio, nell'installazione di un nuovo impianto di upgrading del biogas per la produzione di biometano, nonché nella costruzione di un nuovo metanodotto al fine di collegare l'impianto di prossima realizzazione alla rete esistente; rilevato che le attività di scavo previste raggiungeranno profondità diversificate; tenuto conto che l'area oggetto di intervento ricade in Zona di tutela 2b, ai sensi del RUE del Comune di Ravenna, ovvero in zona caratterizzata da medio-alta potenzialità archeologica; valutato che le caratteristiche complessive dell'intervento rendono di fatto poco significativa l'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi; visto quanto prescritto dall'art. IV.1.13 commi 1 e 4 del RUE del Comune di Ravenna; questa Soprintendenza autorizza per i soli aspetti archeologici la realizzazione del progetto, prescrivendo il controllo archeologico in corso d'opera su tutte le attività di scavo previste con una profondità maggiore di -1,00 m dall'attuale p.d.c. I controlli archeologici dovranno essere eseguiti da ditte archeologiche e/o archeologi specializzati con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza. Si sottolinea che, se nel corso di tale controllo si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o di evidenze archeologiche, pure se conservate in negativo, dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza. In tal caso, prima di realizzare le opere in progetto si dovrà procedere con ulteriori verifiche e approfondimenti mirati ed eventualmente con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica. Questa Soprintendenza si riserva altresì di dettare ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali. In merito ai controlli archeologici e alla progressione del lavoro, la ditta archeologica incaricata dovrà produrre un report settimanale, anche in assenza di rinvenimenti (attività compiute, tratto interessato dalla sorveglianza, operatori presenti, eventuali segnalazioni, sospensioni, ecc.), che potrà essere anticipato via mail al Funzionario responsabile di zona, ma dovrà successivamente essere allegato alla relazione archeologica finale. Si specifica, inoltre, la necessità di produrre adeguata documentazione grafica e fotografica, anche in caso di esito	MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia Belle Arti E Paesaggio Per Le Province Di Ravenna Forlì-Cesena E Rimini

	negativo, con sezioni impostate a intervalli regolari lungo il tracciato; tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta secondo i criteri definiti nel Regolamento adottato da questa Soprintendenza con D.S. n. 25/2022. Si segnala, a questo proposito, la necessità di allegare alla documentazione di scavo la scheda prodotta attraverso il Plugin ArcheoDB del Segretariato Regionale. Si chiede di comunicare il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima), al fine di consentire le spettanti funzioni ispettive. Si precisa che la ditta archeologica incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata dalla direzione dei lavori delle prescrizioni contenute nella presente nota, raccomandando la consegna di una copia della stessa. Per quanto riguarda gli aspetti di natura paesaggistica derivanti dalla Parte III del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, resta in attesa della relazione tecnica illustrativa con una proposta di provvedimento dell'Amministrazione Comunale di Ravenna, propedeutica all'emissione del parere della Scrivente ai sensi dell'art.146 del citato decreto legislativo, Codice dei Beni Culturali. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del DPCM n. 169 del 2/12/2019, si trasmette il presente parere alla Commissione di Garanzia per il patrimonio culturale. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.	
PG 2024/149983 del 19.08.2024	Con riferimento al progetto di cui all'oggetto, vista l'istanza di Autorizzazione unica per la riconversione a biometano e potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica da biomasse di origine agricola e relativo metanodotto di connessione alla rete SNAM di lunghezza 3,640 km, sito in Comune di Ravenna località Mandriole via Corriera Antica snc, presentata da AGRISFERA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA P.A., con sede legale in Comune di Ravenna, in via Nigrisoli, 46, e vista la documentazione tecnica alla stessa allegata, adeguata per le valutazioni di questo Ufficio, si comunica che dalle verifiche effettuate, la stessa non attraversa le aree di concessione di acque minerali e termali vigenti in provincia di Ravenna. Si rilascia pertanto il Nulla Osta Minerario, in analogia a quanto previsto per le linee elettriche dall'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".	ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna - Nulla Osta Minerario
PG 2024/111434 del 17.06.2024	Con riferimento alla Vs. comunicazione PEC di pari oggetto del 10/6/24, comunichiamo l'avvenuta presa visione degli elaborati ed al contempo, valutata la presenza di ns. infrastrutture ed impianti in esercizio nell'area di intervento (vedi planimetrie allegate alla presente), esprimiamo per quanto di competenza: PARERE FAVOREVOLE, subordinato alle indicazioni sottostanti Prima di procedere alle lavorazioni si consiglia di: - A cura del lottizzante o della ditta incaricata, sarà necessaria l'apertura di una pratica denominata "Supporto per Assistenza Scavi, Cartografia Impianti TLC e/o tracciatura cavi in loco" (https://oaimprese.telecomitalia.com/portaleimprese/#/PortaleImpresa/Servizi) per verificare l'esatta ubicazione delle	TIM S.p.A. ora Fibercop S.p.A.

	infrastrutture/cavi esistenti, in modo da localizzarli ed evitare eventuali danneggiamenti durante le lavorazioni previste da progetto. - Se a fronte di tale attività emergerà, che l'infrastruttura telefonica esistente fosse interferente alle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere come da progetto, il lottizzante o la ditta incaricata, dovrà aprire una pratica denominata "Spostamento di pali, cavi e infrastrutture di rete TLC" coinvolgendo il Focal Point Spostamenti (https://oaimprese.telecomitalia.com/portaleimprese/#/PortaleImpresa/Servizi) per ogni interferenza riscontrata, necessaria per valutare lo spostamento della rete telefonica esistente. - Per poter esaminare e valutare il progetto di distribuzione della rete fonia-dati e per meglio valutare il corretto dimensionamento di tubi, pozzetti oltre che per il posizionamento di armadietti interni ai nuovi edifici piuttosto che di colonnine esterne in posizioni baricentriche, si richiede al lottizzante o alla ditta incaricata, di aprire una pratica chiamata "Allaccio nuovi fabbricati e nuove lottizzazioni" coinvolgendo il Focal Point Lottizzazioni (https://oaimprese.telecomitalia.com/portaleimprese/#/PortaleImpresa/Servizi). - Tutte le richieste sopracitate dovranno essere inviate con un ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei lavori, per permettere di eseguire tutti i sopralluoghi e di realizzare tutti gli interventi necessari. 	
PG 2024/180474 del 07.10.2024	Si fa riferimento alla nota PEC di codesta spett.le Arpae – S.A.C. di Ravenna, acquisita al ns. prot. mimit.AOO_COM.Registro Ufficiale.E.0096379 del 10/06/2024, relativa all'istanza di riconversione a biometano e potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica da biomasse di origine agricola pari a 400 Smc/h e relativo metanodotto in tubazione in acciaio con DN100 (4") e DP 75 bar di connessione alla rete SNAM di lunghezza di 3.640 m, comprensivo di un nuovo cogeneratore alimentato a biogas di potenza elettrica pari a 350 kWel e di installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di una trincea con potenza pari a circa 351,12 kWp, composto da 626 moduli FTV e collegato allo stesso POD dell'esistente cogeneratore, in via Corriera Antica s.n.c., in località Mandriole nel Comune di Ravenna (RA). A riguardo si comunica che a far data dal 28/04/2024 è entrato in	Ministero delle Imprese e del Made in Italy DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI

	vigore il d.lgs. 24/03/2024, n. 48 che modifica il d.lgs. 01/08/2003, n. 259, recante il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”. Ai sensi delle nuove disposizioni dell’art. 56, co. 1, del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 e s.m.i., per l’eventuale costruzione, modifica o spostamento di tubazioni metalliche sotterrate a qualsiasi uso destinate e/o condutture di energia elettrica a qualsiasi uso destinate e di qualsiasi classe, i soggetti interessati sottoscrivono la dichiarazione asseverata di un professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di TLC; che sostituisce il preventivo atto di assenso (nulla osta) dell’Ispettorato sul relativo progetto. Ai sensi delle nuove disposizioni dell’art. 56, co. 3, del medesimo decreto, per il seguito di competenza di questo Ministero necessita che la società proponente produca: 1. dichiarazione asseverata da professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica e sottoscritta dal soggetto che ha titolarità sull’impianto; 2. relazione a firma del professionista abilitato (già presentata); 3. elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti (già presentati); 4. copia di atto di sottomissione (solo per le condutture di energia elettrica); 5. dichiarazione su applicazione dell’art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 (pantouflage); 6. segnalazione di inizio e fine dei lavori di realizzazione del progetto in parola. Si rammenta che la documentazione da presentare andrà realizzata in formato digitale nativo e sottoscritta digitalmente dal soggetto proponente, che ha titolarità sull’impianto, legale rappresentante o procuratore, e dal tecnico abilitato incaricato. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell’ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti. La società proponente è tenuta a segnalare al Ministero l’inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l’accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti. Si evidenzia che il mancato invio all’Ispettorato della documentazione sopra indicata da parte della società interessata è sanzionato ai sensi dell’art. 30, co. 17, del D.Lgs. n. 259/2003 (da euro 3.000,00 a euro 15.000,00). Il modello della dichiarazione asseverata da produrre è reperibile al seguente link istituzionale: https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/23-ispettorati/138-moduli-prot-linee-tlc. Si prega citare nella risposta rif.: RA T178	DIVISIONE IX - ISPETTORATO TERRITORIALE (CASA DEL MADE IN ITALY) DELL’EMILIA-R OMAGNA, DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE UNITÀ ORGANIZZATIV A III - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIO NE ELETTRONICA
PG 2024/182745 del 10.10.2024	In riferimento alla comunicazione in oggetto (rif. SINADOC 2024/19985 del 17/07/2024 e integrazioni ricevute SINADOC 2024/17050 E 175057 DEL 30/09/2024), ● vista la documentazione disponibile al link indicato nella lettera di trasmissione; ● preso atto che per l’analisi e la valutazione dei campi elettromagnetici il progetto prevede le seguenti opere:	ARPAE SSA

	○ sostituzione dell'esistente generatore a biogas di potenza 999 kWel con nuovo generatore a biogas di potenza nominale 350 kWel; ○ alimentazione in BT delle nuove utenze dell'impianto di produzione di biometano; ○ alimentazione in BT delle nuove utenze dell'impianto di produzione di biometano; ○ fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento della potenza (convertitore cc/ac conforme alla CEI 11-20/CEI 0-16); ○ Fornitura e posa in opera distribuzione principale e secondaria in derivazione dagli interruttori in bassa tensione predisposti; ○ Fornitura e posa in opera distribuzione principale e secondaria in derivazione dagli interruttori in bassa tensione predisposti; ○ Installazione di nuovo impianto fotovoltaico in copertura; ○ Realizzazione della connessione alla rete di terra; IN VISTA della seconda seduta telematica riunione della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona, convocata per il giorno 24/10/2024 alle ore 10:00 tramite piattaforma Google Meet, a cui il Scrivente Servizio di questa Agenzia non potrà partecipare per impegni precedentemente assunti, <u>si esprime parere di conformità</u> degli impianti elettrici oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m., con le seguenti condizioni: 1. <u>nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.</u>	
PG 2024/193137 del 25.10.2024	Relazione Tecnica La Soc Coop Agricola Agrisfera, con sede legale in via Nigrisoli 46, Sant'Alberto di Ravenna (RA) titolare di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, biogas, prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole da colture dedicate e sottoprodotti di origine agroindustriale, sito in via Corriera Antica snc, località Mandriole, Ravenna, ha presentato istanza di conversione in impianto di produzione di biometano ai sensi del Decreto Direttoriale n.23 del 13/01/2023. Valutate le integrazioni agli atti di questo Servizio, pervenute in data 30/09/2024, si esprimono le seguenti considerazioni tecniche. Il progetto prevede la costruzione di una nuova sezione di impianto ad integrazione di quello esistente e le seguenti modifiche: - realizzazione 1 nuovo digestore primario di tipo semi dry, di diametro 32 m, h 8 m dotato di un sistema di miscelazione costituito da n. 3 agitatori tipo paddle gigant a asse di rotazione orizzontale. Il digestore sarà dotato di gasometro in copertura del	ARPAE - ST Distretto di Ravenna

	tipo a doppia membrana. In questo modo i digestori da due diventeranno tre; - sarà installata una nuova tramoggia di carico, di capacità utile 100 mc per l'alimentazione della biomassa solida. Il materiale solido, per mezzo della pompa tipo quickmix, verrà miscelato con digestato liquido di ricircolo e quindi inviato al fermentatore. Rimane invariata e funzionante la tramoggia di carico preesistente, che alimenta il digestore primario preesistente; - le 4 trincee di deposito delle biomasse dell'attuale impianto saranno affiancate da 2 trincee di nuova realizzazione di dimensioni pari a 24 m x 70 m, altezza utile 4 m; - realizzazione di una struttura di copertura in struttura metallica su una delle trincee nuove da dedicare al deposito degli effluenti palabili (pollina e letame bovino); - sarà installato sulla copertura della trincea un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 350 kW_{el}, collegato al POD dell'impianto biogas. L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico sarà pertanto totalmente autoconsumata dall'impianto biometano. - sostituzione di una delle due prevasca esistenti con una prevasca in calcestruzzo armato, dotata di soletta di copertura, per la alimentazione di biomasse liquide e pompabili; - trasformazione della vasca di stoccaggio digestato esistente in vasca di stoccaggio del digestato grezzo con recupero di biogas, di capacità pari a contenere almeno 30 gg di produzione; - nuova sezione di separazione del digestato: costruzione di un pozzettone in cca al cui interno saranno realizzati i volumi tecnici per la gestione del caricamento dei due separatori elicoidali lenti; - costruzione di n. 1 nuova vasca di stoccaggio del digestato chiarificato di diametro pari a 36 m, altezza pari a 6 m, volume utile pari a 5.598 mc, con copertura a telo; - nuova platea di stoccaggio del digestato separato di dimensioni pari a 20x42 m e muri alti 4,85 m. - nuova viabilità interna; - installazione di un nuovo impianto di upgrading del biogas per la produzione di biometano; - realizzazione del punto di consegna del biometano prodotto alla Snam Rete Gas. - modifica della ricetta di alimentazione Emissioni in atmosfera Si prevede di sostituire l'esistente cogeneratore a biogas di potenza 999 kW_{el} con un cogeneratore alimentato a biogas di potenza elettrica 350 kW_{el}, riutilizzando lo stesso container esistente. Il target della produzione di biometano è previsto in 400 sm³/h. L'attuale cogeneratore a biogas, viene sostituito con un motore piu' piccolo per assicurare i 350 kW_e necessari ad alimentare energeticamente l'impianto. Sarà installato un nuovo impianto di upgrading (impianto che depura il biogas a biometano rendendolo compatibile con le specifiche per il consumo o la immissione nella rete nazionale).	
--	--	--

	Si prevede la sostituzione dell'attuale torcia presente in impianto con una nuova torcia di combustione del biogas ad alta temperatura in caso di emergenza. Emissione impianto di cogenerazione - E1 Vi è dunque un aggiornamento relativo al punto di emissione E1 rispetto all'assetto precedentemente autorizzato: ● Portata volumetrica umida = 1500 Nm³/h ● Altezza camino = 10 m ● Diametro camino = 400 mm ● Temperatura in uscita dal camino = 450°C La Potenza termica nominale (PTN) del cogeneratore è pari a 875 kWt. L'impianto è inquadrato nella categoria descritta nell'allegato 1 della parte V, parte III, paragrafo 1.4: <i>“Motori fissi costituenti Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%”.</i> Limiti di concentrazione degli inquinanti: - Ossidi di Azoto: 190 mg/Nm³ - Ossidi di Zolfo: 60 mg/Nm³ - Monossido di Carbonio: 300 mg/Nm³ - Carbonio organico totale (COT): 40 mg/Nm³ (*) - Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapori (come HCL): 2 mg/Nm³ (*) Escluso il metano I limiti da rispettare sono quelli sopra indicati, il motore a biogas rientra nell'art. 272 comma 1, allegato IV parte V, parte I Impianti ed attività in deroga al punto ff) non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché di PTN < 1 MWt. ➤ Si richiede in fase di collaudo del motore vengano trasmessi gli esiti del controllo della emissione E1 attestanti il rispetto dei limiti previsti dal dlgs 152/06. ➤ Si prescrive inoltre che il camino debba essere attrezzato con presa a norma per il controllo dei fumi emessi e relativo accesso in sicurezza. Emissione impianto di upgrading - E2 Si tratta della emissione generata dal nuovo impianto di upgrading, costituita al 99,5 % da CO₂ di origine biologica e da impurità in tracce, sostanzialmente metano, di portata pari a 450 Nmc/h. Il biometano prodotto dall'impianto di progetto sarà destinato “Ad Altri Usi”. Emissione torcia - E3 Si tratta della emissione generata dalla torcia di emergenza, di potenzialità pari a 1200 mc/h.	
--	---	--

	Trattandosi di un impianto di gestione dell'emergenza non risulta soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera. In sede di integrazione sono stati presentati i dati relativi alla capacità di accumulo dei 4 accumulatori pressostatici di biogas e i calcoli che dimostrano che l'attivazione della torcia garantisce lo svuotamento rapido degli accumulatori (circa 4 ore), come previsto dalla DGR 1495/2011. Emissioni odorigene Nella presente sezione si esprime il contributo SSA al parere tecnico richiesto dal ST di Arpae relativamente all'analisi dell'impatto odorigeno - relazione tecnica di livello 2" presentata dalla Soc. Coop. A R.L. Agrisfera per lo stabilimento sito in via Corriera Antica snc a Ravenna (RA) (rif. Analisi dell'impatto odorigeno - Relazione Tecnica di Livello 2 REV 01 del 25/09/2024). Dall'analisi della documentazione il SSA di Arpae evidenzia quanto segue: ● il Gestore chiarisce di non avere mai eseguito la caratterizzazione odorigena delle proprie emissioni e, pertanto, lo studio modellistico è stato svolto sulla base di fattori di emissione di impianti simili; ● il Gestore prevede di condurre "un monitoraggio biennale post intervento al fine di valutare l'effettiva emissione odorigena delle diverse sorgenti". Pertanto, si prescrive: ➤ la caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emissive mediante campagne di misura per almeno due anni dall'entrata in funzione dell'impianto, con campagne condotte per almeno due volte all'anno in diverse stagioni, seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725:2022. ➤ A conclusione dei due anni di monitoraggio si prescrive l'attualizzazione delle simulazioni dell'impatto odorigeno con i flussi emissivi misurati ed il confronto dei valori di accettabilità del DD MASE sui punti recettore già individuati nella studio modellistico "Analisi dell'impatto odorigeno - Relazione Tecnica di Livello 2 REV 01 del 25/09/2024". Scarichi idrici La rete fognaria attuale sarà interessata dalle seguenti modifiche per renderla funzionale al nuovo assetto: ● adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento a seguito dell'aumento della superficie impermeabilizzata da circa 7.575 mq a 16.616, dovuta alla costruzione della nuove opere quali digestore anaerobico, vasca di stoccaggio del digestato chiarificato, platea di stoccaggio del digestato separato, trincee insilati e pavimentazione di transito; ● realizzazione di un nuovo bacino di invarianza idraulica che avrà una collocazione diversa dall'attuale,	
--	--	--

	dedicato alla nuova sezione dell'impianto di digestione anaerobica, con capacità di invaso pari a 3.360 mc; ● ampliamento della rete raccolta eluati per via della costruzione delle due nuove trincee di deposito delle biomasse. La rete di raccolta delle acque reflue domestiche non subirà modifiche: le acque provenienti dal servizio igienico sono preventivamente trattate all'interno di degrassatore e fossa Imhoff, dopodiché convogliate all'interno di una vasca a tenuta e smaltite come rifiuto attraverso ditte esterne autorizzate. Stante quanto sopra descritto, nulla osta all'approvazione della presente modifica a condizione che l'azienda presenti un aggiornamento del Piano di gestione delle aree scoperte, presentato quale documentazione integrativa in data 22/10/2024, redatto in un unico documento e che includa, oltre la pulizia della viabilità interna e delle trincee, la manutenzione e pulizia delle varie reti fognarie afferenti al bacino di laminazione ed del bacino stesso. Si sottolinea che il presente "Piano" viene richiesto non ai sensi della DGR 286/05 ma in quanto, seppur non siano presenti scarichi di "acque" nel reticolo idrografico superficiale, è necessario che le acque in ingresso al bacino di laminazione non contengano una quantità significativa di sostanza organica che può originare fermentazione ed odori, soprattutto nella stagione primaverile/estiva. Dal suddetto "Piano" dovrà essere stralciata la check list dei reflui domestici in quanto non pertinente con lo scopo del documento. Ricetta di alimentazione, gestione biomasse e digestato La modifica della ricetta di alimentazione è volta a garantire una produzione di biometano pari a 380-400 Smc/h e prevede, rispetto a quanto attualmente autorizzato da DET-AMB-2022-1978 del 20/04/2022, un incremento della quantità di biomasse in ingresso da 27.000 a 57.000 tonnellate/anno e delle variazioni nella sua composizione: ● vengono aggiunte altre tipologie di effluenti quali pollina, liquame avicolo e letame suino oltre al liquame e letame bovino già previsti in autorizzazione; ● i sottoprodotti agroindustriali si limiteranno alle polpe surpressate e agli sfarinati di cereali. Di seguito una tabella riepilogativa delle biomasse utilizzate nella nuova ricetta di alimentazione e la relativa gestione.	
--	---	--

MACRO FAMIGLIA	QUANTITATIVO MASSIMO	BIOMASSA	QUANTITÀ (t/a)	GESTIONE
INSILATI	fino a 28.000 t/a	INSILATO DI MAIS	6.500,00	insilamento in trincea
		INSILATO DI SORGO	10.000,00	
		INSILATO DI TRITICALE	10.000,00	
SOTTOPROD. AGROIND.	fino a 1.000 t/a	POLPE SURPRESSATE BARBABIETOLA	300,00	carico diretto in tramoggia
		SFARINATI CEREALI	500,00	
EFFLUENTI ZOOTECNICI	fino a 28.000 t/a	LETAME BOVINO	4.484,90	deposito coperto in trincea
		POLLINA	6.000,00	
		LIQUAME BOVINO	12.579,00	caricamento in prevasca
		LIQUAME AVICOLO	600,00	
		LIQUAME SUINO	2.000,00	
INTEGRATORI	fino a 10 t/a	INTEGRATORI	3,00	inseriti in digestione anaerobica
TOTALE	fino a 57.000 t/a	TOTALE	52.966,90	-

- La produzione di digestato stimata sarà pari a circa 44.087 ton l'anno. Il digestato grezzo sarà stoccato per un periodo non inferiore a 30 gg in una vasca di stoccaggio dotata di cupola gasometrica che verrà ricavata dalla vasca di stoccaggio del digestato liquido esistente. In uscita da questa prima vasca il digestato può prendere due vie:

- a) **invio alla sezione di separazione:** il digestato viene convogliato ai due separatori (nuovo ed esistente).
- b) **invio alla vasca di stoccaggio finale.**

Trattamento di separazione: considerando una ripartizione del 70% nella frazione liquida e del 30% nella frazione solida si avranno circa 30.861,10 ton di digestato chiarificato e 13.226,19 ton di digestato solido.

Il digestato liquido potrà essere inviato alla vasca di stoccaggio oppure ricircolato in testa all'impianto.

La nuova vasca di stoccaggio del digestato chiarificato sarà di diametro pari a 36 m, altezza 6 m e provvista di tenda antiodore.

Si ricorda che sono presenti, in altro sito, n. 2 ulteriori vasche di stoccaggio del digestato chiarificato, entrambe di diametro 36 m ed altezza 6 m, ubicate in aziende di proprietà di Agrisfera, in prossimità dei lotti sui quali si andrà a fare l'utilizzazione agronomica del digestato: Conventello e San Romualdo. Complessivamente viene quindi garantito un tempo di stoccaggio superiore a 180 gg.

Il digestato separato solido potrà essere utilizzato nell'impianto di digestione aerobica, come substrato, oppure potrà essere avviato a utilizzazione agronomica.

Il nuovo stoccaggio previsto sarà adiacente alla nuova vasca di stoccaggio di digestato liquido di dimensioni utili pari a 42 m. x 20 m. x 3,5 m che, insieme alla platea esistente, ubicata in via

	Chiavica Fenaria, di dimensioni utili pari a 50 m x 17 m x 3,5 m, garantisce un tempo di stoccaggio superiore a 90 gg. Da quanto presentato, risulta che la Ditta ha in disponibilità di spandimento i terreni necessari alla distribuzione dell'azoto prodotto nel nuovo assetto che sarà pari a 332.251,71 kg. Si precisano le seguenti prescrizioni: 1. Gli effluenti palabili (letame bovino e pollina) saranno depositati nella trincea coperta dedicata per un massimo di 72 h prima di procedere al caricamento, <u>il quantitativo massimo istantaneo previsto è di 500 ton</u>; 2. si chiede di provvedere, prima dell'avvio dell'attività, all'effettuazione della relazione di collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione; 3. lo stoccaggio di digestato solido di nuova realizzazione e la platea esistente dovranno essere necessariamente coperti <u>nel rispetto della DGR 1495/2011</u>;	
parere acquisito in sede di conferenza dei servizi del 02.08.2024 rendicontato nel verbale PG 2024/146214	Valutazione acustica ARPAE ST di Ravenna ritiene possibile esprimere un parere favorevole poiché il nuovo impianto presenta una situazione di minore impatto rispetto all'esistente, osservando che: 1) la caratterizzazione delle sorgenti sonore attuali e previste segue i criteri della UNI 11143-5 sulla base sia di rilievi reali in campo del 2023 che sulla base delle schede tecniche delle apparecchiature di nuova installazione; 2) le modifiche di fatto non introducono variazioni significative delle emissioni rispetto alle attuali sorgenti sonore che, in alcuni casi, hanno potenze sonore inferiori a quelle presenti attualmente e sono inserite in cabine isolate acusticamente; 3) i potenziali ricettori abitativi, di cui alcuni sono sedi operative di aziende agricole, sono posti a distanze che rendono le immissioni previste di fatto come "poco significative" per il sito; 4) la valutazione per le opere di cantiere viene effettuata sulla base di dati di letteratura (schede INAIL) per le macchine operatrici presenti e si stimano livelli entro i limiti della DGR 1197/2020. a impianto in esercizio occorrerà aggiornare il documento di impatto acustico con rilievi reali a conferma delle stime previsionali.	ARPAE ST
PG 2024/190790 del 22.10.2024	VISTO che il progetto prevede anche la connessione alla rete SNAM RETE GAS S.p.A. mediante la realizzazione di un tratto di metanodotto interrato DN100 (4") - DP 75 di lunghezza di circa 3.640 metri, denominato "Allacciamento Agrisfera PDC biometano", mediante tecnica a Trivellazione Orizzontale Controllata (TOC n. 2 - L= 247 metri) e del relativo punto di consegna; VISTO che il tratto di metanodotto di allacciamento sopra citato (TOC n. 2), interferisce in attraversamento con un tratto extraurbano della S.P. n. 24 "Conventello-Argine sinistro Lamone-Abbandonato-Savarna-Mandriole-Casalborsetti", in	PROVINCIA DI RAVENNA SETTORE VIABILITA' U.O. Trasporti, Concessioni, Trasporti Eccezionali e Viabilità

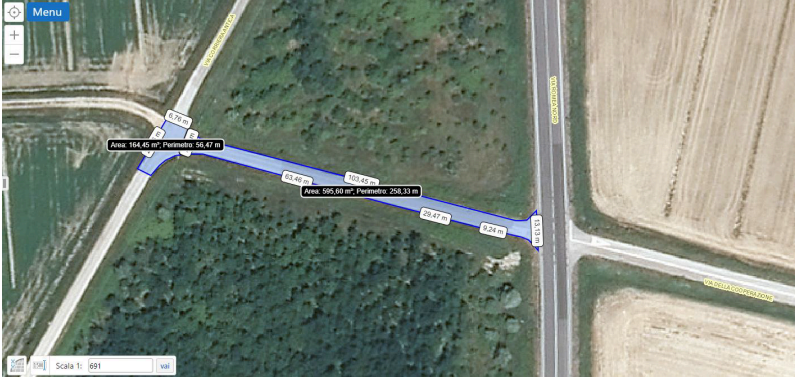
PG 2024/135276 del 24.07.2024	corrispondenza della Pk 17+200 (profondità di circa 11 metri dal piano della carreggiata); CONSIDERATO che per l'attraversamento sopra citato occorre ottenere specifica concessione da parte della Provincia di Ravenna, all'occupazione permanente di aree e spazi demaniali interessati dall'intervento di attraversamento, avendo cura di rispettare le singole e specifiche prescrizioni in essa contenute; VISTA la documentazione integrativa trasmessa da ARPAE con P.G. 2024/27723 del 08/10/2024, richiesta nelle more del procedimento con note P.G. 2024/23011 del 12/08/2024 (Rif. ARPAE P.G. 2024/147569) e P.G. 2024/23873 del 26/08/2024 (Rif. ARPAE P.G. 2024/153252), ed alla contestuale convocazione della seconda Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 24/10/2024; CONSIDERATO che la documentazione integrativa sopra citata è risultata incompleta degli allegati amministrativi relativi all'istanza di concessione all'attraversamento stradale, già richiesti con nota P.G. 2024/21200 del 24/07/2024; Si esprime parere favorevole all'intervento con le precisazioni già espresse con la precedente nota P.G. 2024/21200 del 24/07/2024, con particolare riferimento agli aspetti relativi al traffico indotto, richiamando il rispetto delle prescrizioni riportate sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio; Per quanto concerne l'attraversamento stradale sotterraneo lungo la S.P. n. 24 "Conventello-Argine sinistro Lamone-Abbandonato-Savarna-Mandriole-Casalborsetti", <u>la scrivente amministrazione provinciale intende rilasciare la concessione di competenza, solo una volta ricevuta la necessaria documentazione integrativa, (comprensive di modulistica, oneri fiscali e spese di istruttoria) già oggetto di precedente, recente, richiesta di cui alla nota P.G. 2024/28939 del 18/10/2024.</u> Infine, si ricorda che, una volta ottenuta l'autorizzazione unica del procedimento in corso, si potrà fare richiesta, per la fase operativa, di occupazione temporanea di aree e spazi demaniali interessati da piazzole/allargamenti di aree da lavoro ed eventuali accessi temporanei di cantiere che si rendessero necessari lungo la rete stradale provinciale, per le fasi esecutive dei lavori, come già anticipato nella sopra-richiamata nota P.G. 2024/21200 del 24/07/2024. In riferimento alla procedura autorizzativa di cui all'oggetto, per quanto di competenza del Settore Viabilità di questa Provincia, fatti salvi i diritti di terzi, vista la documentazione fornita dal proponente, si esprimono nel seguito, le valutazioni riferite all'impatto con la viabilità di sola competenza provinciale. L'intervento proposto dalla società Agrisfera Soc.Coop. Agricola P.A. riguarda il progetto di riconversione a biometano e potenziamento dell'impianto esistente di digestione anaerobica da biomasse di origine agricola pari a 400 Smc/h, ubicato in via Corriera Antica s.n.c., località Mandriole del comune di Ravenna (RA), e la realizzazione del relativo metanodotto DN100 (4")-DP 75 di connessione alla rete SNAM RETE GAS S.p.A. (linea	
--	--	--

	denominata “Pot. Porto Corsini Mare ovest-Ravenna Terra DN600 (24”)-MOP70 bar”). Visti gli elaborati presentati dalla Società proponente, con particolare riferimento agli elaborati 1.6 e 2.1 (valutazioni sul traffico indotto fase di esercizio) e all’elaborato “BO-8165-03” (disegno TOC n.2 - attraversamento sotterraneo della strada provinciale n. 24 “Conventello-Argine sinistro Lamone-Abbandonato Savarna-Mandriole-Casalborsetti” in corrispondenza del Canale di bonifica Destra Reno). Preso atto della documentazione presentata. Traffico indotto relativo alla fase di esercizio. Visto che i percorsi indicati si riferiscono alla sola fase di esercizio per il trasporto sia delle biomasse in ingresso all’impianto che del digestato in uscita dall’impianto, per l’utilizzo agronomico. Considerato che la quasi totalità dei terreni delle aziende agricole interessati dal trasporto delle biomasse in ingresso e del digestato in uscita sono ubicati a breve distanza (circa 5 km. in linea d’aria) dall’impianto interessato dal progetto. Eccezione fatta per il percorso relativo all’azienda agricola ubicata nel comune di Alfonsine nei pressi della SP n.69 “Borse-Dana-Torretta-Pierleone” Visto che l’accesso dei mezzi pesanti e dei mezzi agricoli all’impianto è previsto dalla strada comunale di via Corriera Antica. Visto il TGM delle strade provinciali interessate dai transiti. Considerato che dall'esame dei percorsi indicati si rileva un incremento non significativo del volume complessivo dei mezzi movimentati lungo la rete stradale provinciale afferente all'impianto. Considerato che i percorsi indicati interessano le strade provinciali SP n.24 “Conventello-Argine sinistro Lamone-Abbandonato-Savarna-Mandriole-Casalborsetti” e SP n.69 “Borse-Dana-Torretta-Pierleone”. In linea generale, preme far presente che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, ed in particolare per i mezzi d’opera, le macchine operatrici e le macchine agricole con masse legali, ai sensi degli artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e conformemente alle indicazioni riportate nell’ARS (Archivio Regionale delle Strade), ed alle eventuali limitazioni al transito già presenti lungo l’estesa rete stradale di competenza. Ivi compresi i puntuali limiti di velocità, di sagoma e/o di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla segnaletica stradale presente lungo le strade. Dagli elementi illustrati, si ritiene che il volume di traffico complessivo generato dalla nuova attività in esame sulla rete stradale provinciale, sia tollerabile, mettendo in campo misure di mitigazione dell’impatto e del rischio, come di seguito specificate: - gli autocarri carichi dovranno viaggiare a velocità moderata (max 40 Km/ora) mantenendo tra essi una distanza non inferiore a ml. 300 e dovranno ridurre la velocità, adottando le opportune cautele	
--	--	--

	ed accorgimenti nell'incrociare altri automezzi di tipo pesante. Dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale a propria cura e spese. Preme far presente che lungo la rete stradale provinciale interessata dai percorsi rappresentati nel progetto, sono in vigore alcuni limiti puntuali di massa (permanenti o provvisori), tra cui si elencano di seguito i più significativi: - SP 24 "Conventello-Argine sinistro Lamone-Abbandonato-Savarna-Mandriole-Casalborsetti": limite di massa a pieno carico di 3,5 tonn (eccetto servizi pubblici e di soccorso e mezzi agricoli) per il transito, nel solo senso di marcia S. Alberto-Casalborsetti nel tratto tra le progressive Km11+900 al Km 18+600, ai sensi dell'Ordinanza provinciale PG n. 60353 del 12/07/2011, come modificata dall'Ordinanza provinciale PG n. 3932 del 12/02/2021; - SP 69 "Borse-Dana-Torretta-Pierleone": limite di massa a pieno carico di 7,5 tonn. e limite di velocità a 50 Km/h per il transito in corrispondenza del ponticello sullo scolo consorziale "Taglio Corelli" (Pk 1+710), ai sensi dell'Ordinanza provinciale provvisoria PG n. 10798 del 24/04/2020 (non comprende il tratto tra l'innesto con la SS 16 Adriatica e la traversa via Torretta); In questo senso resta evidente che i mezzi impegnati (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sono tenuti al rispetto di tali limitazioni. Ne deriva necessariamente che, se gli automezzi impegnati nel trasporto delle materie prime all'impianto, superano tali soglie di peso, dovranno seguire percorsi diversi da quelli ipotizzati. In conclusione, in linea generale, si ritiene che i nuovi volumi di traffico generati dalle modifiche proposte non siano significativi rispetto alle attuali portate dei flussi di traffico lungo la rete stradale provinciale. [omissis]	
PG 2024/191683 del 23.10.2024	In riferimento alla procedura in oggetto vista la convocazione dell'ultima conferenza di Servizi decisoria indetta per il giorno 24/10/24, per gli aspetti di pertinenza di suddetto servizio, nulla osta. Si rimanda ai contributi dei servizi comunali interessati dal procedimento per i relativi aspetti di competenza.	Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Tutela Ambiente e Territorio
PG 2024/193751 del 25.10.2024	Viste: • la comunicazione di codesta ARPAE-SAC, acquisita agli atti del Comune con P.G. 218529/2024 dell'8/10/2024, relativa alla indizione della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea, modalità sincrona, per il procedimento in oggetto, svoltasi il giorno 24/10/2024, • la documentazione integrativa di progetto visionata sul drive di ARPAE-SAC al link indicato nella comunicazione di cui sopra; • le risultanze della seconda seduta conclusiva di conferenza di servizi, che ha approvato il progetto definitivo di cui all'oggetto;	Comune di Ravenna -AREA PIANIFICAZIONE E TERRITORIALE Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica U.O. Gestione Attuativa dello

	Dato atto che: • l'area su cui insistono l'impianto esistente, il nuovo impianto e l'impianto di riconsegna SNAM del biometano è classificata dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE): - "Spazio rurale, Uso produttivo del suolo, Uso agricolo, SR2 - Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola", disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione, all'Art. VI.2.4; - "Sistema paesaggistico ambientale, Perimetri e limiti, Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po", disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione, all'Art. VI.1.14 c2; - "Sistema paesaggistico ambientale, Paesaggio, Aree archeologiche o aree di tutela delle potenzialità archeologiche, Aree di tutela delle potenzialità archeologiche - Zona 2b", disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione, all'Art. IV.1.13; • le norme tecniche del RUE vigente, all'art. XI.1.2 comma 1, indicano che per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si applica la normativa dei piani sovraordinati e nazionale: <<Per quanto concerne i criteri localizzativi, i limiti, le prescrizioni, le distanze e le procedure autorizzatorie inerenti l'inserimento nel territorio comunale di impianti di energia a fonti rinnovabili si rimanda all'applicazione della vigente disciplina nazionale e regionale in materia (D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, DM 10 settembre 2010, D.Lgs n. 28 del 03/03/2011, Decreto Legge n° 1 del 24/01/2012 art. 65 convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012, e s.m.i.; DAL Regione Emilia Romagna n. 28 del 06/12/2010 per gli impianti fotovoltaici; DAL Regione Emilia-Romagna n. 51 del 26/7/2011 per gli impianti eolici, da biogas, da biomasse ed idroelettrici, s.m.i. e correlati atti deliberativi ed attuativi.>> • il tracciato del metanodotto di progetto ai sensi del RUE vigente ricade prevalentemente nello "Spazio rurale, Uso produttivo del suolo, Uso agricolo, SR2 - Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola", disciplinato dalle Norme Tecniche di Attuazione, all'Art. VI.2.4, attraversando, con tecnica T.O.C. o tramite scavo con trivella spingitubo, i manufatti o infrastrutture principali che incontra sul suo tracciato; Considerato che: • i richiedenti hanno dichiarato, in sede di conferenza di servizi, di aver acquisito gli accordi bonari con tutti i proprietari dei terreni interessati dal passaggio del metanodotto di connessione; • l'intervento di cui all'oggetto risulta pertanto conforme agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Ravenna; Con la presente si comunica parere favorevole all'intervento in oggetto, per quanto di competenza del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, a condizione che vengano consegnati gli atti di asservimento registrati e trascritti con i proprietari dei terreni interessati dal passaggio dell'infrastruttura interrata, già in	Sviluppo Strategico Portuale, Produttivo dell'Energia e
--	--	---

	possesso della società richiedente, <u>a conferma del fatto che non sussista necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per il metanodotto di connessione.</u> Si ricorda che, <u>nel caso non dovessero pervenire gli atti di asservimento di cui sopra</u>, registrati e trascritti, sarà necessario, per il tracciato del nuovo metanodotto, procedere con Deliberazione di Consiglio Comunale che avrà valore e produrrà gli effetti di Piano Operativo Comunale (POC) ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse. Per qualsiasi ulteriore informazione/chiarimento si prega di far riferimento a Ing. Irene Paviani dell'U.O. Gestione Attuativa dello Sviluppo Strategico Portuale, Produttivo e dell'Energia del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, tel. 0544-482688, e-mail irenepaviani@comune.ravenna.it.	
PG 2024/193601 del 25.10.2024	Con riferimento alla pratica di richiesta di autorizzazione sopracitata e al precedente nostro parere registrato al PG 133841/2024 del 14/06/2024; Vista la documentazione pervenuta in particolare la relazione tecnica generale che evidenzia l'area ubicata in via Corriera Antica n. 8 Mandriole (RA) e individuata in catasto Sezione B foglio 19 mapp.88; Visto che il sito è stato individuato nello Spazio rurale, Uso produttivo del suolo, Uso agricolo, SR2 - Zone di più recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola - Articolo Normativa: Art.VI.2.4 ove è già presente l'attività in oggetto autorizzata con atti citati in oggetto In base alle planimetrie allegate all'istanza citata all'oggetto risulta che gli interventi di rilevanza edilizia ed urbanistica verranno realizzati all'interno dell'area di cui sopra; Visto che si rilevano principalmente opere relative ad impianti tecnologici esistenti da ri-funzionalizzare o nuovi ancorché di scarsa rilevanza architettonica ma che costituiscono interventi soggetti a titolo edilizio ai sensi della L.R. 15/13; Viste le nuove integrazioni dal punto di vista edilizio ed urbanistico non sostanziali pervenute; Fatta salva l'acquisizione della prescritta autorizzazione paesaggistica ambientale; Per quanto sopra indicato, riconferma il parere precedente espresso in data 14/06/2024, visto che non si riscontrano motivi urbanistico-edilizi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto di vostra competenza, fatta salva la presentazione del titolo edilizio (CILA o SCIA) ai sensi della suddetta L.R. 15/13. Per quanto attiene all'infrastruttura e i manufatti relativi metanodotto citato all'oggetto situati all'esterno dell'impianto produttivo che attraversano ed interessano proprietà pubbliche e private deve intendersi fatto salvo il parere del competente Servizio Gestione urbanistica.	Comune di Ravenna Area Economia e Territorio Servizio Sportello Unico per l'Edilizia
PG 2024/200362	Parere del Servizio Strade	Comune di Ravenna Area

del 07.11.2024	Con riferimento alla comunicazione di indizione e convocazione della seduta telematica conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90 ricevuta con PG 218529/2024 in data 08/10/2024 riguardante la pratica in oggetto, come espresso durante la sopracitata conferenza dei servizi si esprime parere favorevole dettagliando di seguito le prescrizioni indicate: Si prescrive un intervento di manutenzione straordinaria del tratto di Via Corriera Antica, dalla S.S. 309 Romea Nord verso est, della lunghezza di circa 120m, indicato nella figura seguente.  Le lavorazioni dovranno riguardare: - Fresatura di pavimentazioni stradali esistenti. Spessore medio: 5 cm. - Fornitura e posa in opera strato di binder in conglomerato bituminoso. Spessore medio: 12 cm. - Pulizia, risagomatura dei fossi adiacenti la carreggiata e creazione di bocchette di scarico, una ogni 15/20 m su ambo i lati. - Rifacimento della segnaletica orizzontale/verticale. Si precisa che tali lavorazioni andranno completate prima della messa in esercizio dell'impianto in oggetto. Si ricorda che gli scavi su suolo pubblico e l'intervento di cui sopra dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del Regolamento Comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico, approvato con delibera di Consiglio Comunale PG 19134/2016 PV n.4 del 28/01/2016 presentando domanda al Servizio Strade utilizzando l'apposita modulistica scaricabile al seguentelink: https://trasparenzaealbo.comune.ra.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/3258?p_p_state=pop_up Tali lavori dovranno essere preceduti da richiesta di Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale da presentare al Servizio Mobilità e Viabilità – U.O. Viabilità.	Infrastrutture Civili Servizio Strade Ufficio Urbanizzazioni e Catasto Strade
PG 2024/202304 del 08.11.2024	Ufficio Pianificazione della Mobilità Visionato il materiale dell'integrazione volontaria PG 189656/2024 del 22/10/2024 si ritiene che l'elaborato "Piano del Traffico_rev02" sia adeguato. Si rilascia quindi parere positivo con le seguenti prescrizioni: - dato il limite di carico pari a 15 ton posto sul ponte aperto al transito in via Corriera Antica, necessario per il superamento dello	Comune di Ravenna Area Infrastrutture Civili Servizio Mobilità e Viabilità

	scolo consorziale Busona, si prescrive di limitare il transito ad un solo mezzo per volta, ottimizzando in questo modo le capacità di carico dell'infrastruttura; verrà apposta specifica segnaletica; - al fine di migliorare la sicurezza dell'intersezione stradale tra SS Romea e via della Cooperazione, si richiede la collocazione di 2 impianti di segnalazione lampeggianti con pannello solare come da schema riportato:  Collocazione dei pali, da definire con gli Uffici, e con l'Ente proprietario della strada.	
PG 2024/192344 del 24.10.2024	Con riferimento alla richiesta indicata in oggetto, tesa ad acquisire il parere di competenza per il progetto di riconversione a biometano e potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica da biomasse di origine agricola pari a 400 Smc/h e relativo metanodotto DN100 DP 75 bar di connessione alla rete SNAM di lunghezza 3,640 km, sito in Comune di Ravenna (RA) località Mandriole via Corriera Antica snc, (fg. 19 mapp.li 88 e 89 – sezione B), - viste le caratteristiche dimensionali, la relazione di calcolo e gli esecutivi presentati; - visto che l'area oggetto di intervento ricade nel bacino afferente allo scolo consorziale "Busona", preso atto che negli elaborati di progetto sono state previste strutture idrauliche in grado di invasare un volume d'acqua conforme a quelli previsti dai disposti di cui alle norme d'Attuazione del Piano Stralcio del Bacino del Torrente Senio, dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato dalla Regione Emilia Romagna, <u>si esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole in ordine all'invarianza idraulica per l'intervento di cui all'oggetto, così come risulta dal progetto allegato procedimento.</u> <u>L'intervento non dovrà in alcun modo modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo,</u> lo scrivente consorzio si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità in merito alle modifiche che l'intervento comporterà all'esistente stato di fatto. Sarà cura della Società proponente mantenere un adeguato volume disponibile nella vasca di laminazione al fine di garantire di contenere interamente le piogge del comparto/lotto. Eventuali altre opere che insistono all'interno della fascia di	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

	rispetto del canale di bonifica (eventuali recinzioni e manufatti) occorre far riferimento al vigente Regolamento per le concessioni e autorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 11 in data 24 giugno 1996, e all'art. 15 del Piano Stralcio, che prescrive una fascia minima di rispetto ai lati dei canali di scolo della larghezza di 5,00 m dal ciglio superiore teorico del canale medesimo. Per la messa a dimora di eventuali alberature in fregio allo scolo consorziale "Busona" dovrà essere garantita una luce libera misurata tra l'ingombro della chioma delle piante giunte al loro massimo sviluppo ed il ciglio superiore teorico del canale non inferiore a 5,00 m. Per quanto attiene alle diverse interferenze con la rete di scolo consorziale e la condotta del metanodotto (DN 100 – 4") di allacciamento allo stabilimento della Società proponente sarà cura dello scrivente Consorzio provvedere all'inoltro di precisa comunicazione affinché la Società SNAM Rete Gas, che legge la presente per conoscenza, possa provvedere alla formalizzazione degli atti di concessione. Relativamente alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, l'area in oggetto risulta caratterizzata da una media probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P3). Per tempi di ritorno critici compresi tra 50 anni e 100 anni, si ritiene che possano verificarsi esondazioni derivanti dalla rete idraulica consorziale con un tirante d'acqua di 50 cm dalla sede stradale di accesso allo stabilimento (indicata nella tavola di rilievo pari a 0,00). Ai fini del non incremento del rischio idraulico la quota di posa di eventuali nuovi manufatti/elementi sensibili dovrà tener conto della quota sopra indicata. A lavori ultimati il proponente dovrà richiedere allo scrivente Consorzio il sopralluogo di riscontro, per la parte di competenza, delle opere eseguite. Il personale dell'Ufficio tecnico consorziale (Ing. Federica Montevocchi - tel. 0545 909554) è fin da ora a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.	
PG 2024/192157 del 24.10.2024	Si trasmette il provvedimento n° 2024/00221 emesso, in conformità a quanto stabilito della L.R. 06/05, della L.R. 07/04 e della L.R. 24/2011, da questo Parco in data 23/10/2024. Tale atto è stato pubblicato all'albo informatico del Parco, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale 343/2010 – Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del Nulla Osta da parte degli enti di gestione delle aree protette, paragrafo 3.10: "Ai sensi della L. 394/91 art.13, l'EdG dà notizia del provvedimento, con le modalità stabilite dalle normative vigenti in materia, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dello stesso ente gestore dell'Area protetta". Contestualmente si chiede al Comune in indirizzo di provvedere parimenti alla pubblicazione del provvedimento in oggetto	PARCO DEL DELTA DEL PO - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po

- in applicazione dell'art. 14 ter, comma 7, della Legge n. 241/90 e s.m.i. *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”* dei seguenti Enti: Agenzia delle Dogane; e-distribuzione S.p.A.; INRETE Distribuzione Energia S.p.A.; ENAC/ENAV; Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Ufficio Sismica;

ATTESO che Il progetto prevede la riconversione dell'impianto a biogas esistente di potenza 999 kWe in un impianto di produzione di biocarburante avanzato (biometano) destinato “ad altri usi”, di potenza nominale 400 Sm³/h di CH₄. Il biometano prodotto a seguito di una fase di upgrading del biogas derivante dalla digestione anaerobica di sottoprodotti di origine vegetale, agroindustriale e effluenti zootecnici, sarà successivamente inviato, attraverso la realizzazione di una tubazione prevalentemente interrata di diametro DN 100 (4”) e di lunghezza complessiva pari a circa 3.640,00 m, alla rete di trasporto e distribuzione del gas gestita da SNAM Rete Gas S.p.A.. Allo stato attuale l'impianto di digestione anaerobica della Società Agrisfera è composto da n. 4 platee per il ricevimento delle biomasse dotate di rete di raccolta di eventuali colaticci; n. 2 prevasche interrate, una delle quali riceve il liquame dalla limitrofa stalla e lo premiscela prima di inviarlo al digestore primario, mentre l'altra è impiegata per la gestione dei colaticci ed eluati; un digestore primario e un digestore secondario (postfermentatore); una sala di pompaggio posta tra i digestori; un separatore a vite elicoidale a giri lenti; una platea per lo stoccaggio del digestato solido e una vasca di stoccaggio scoperta per il digestato liquido. Relativamente ai servizi generali l'area dell'impianto è dotata della cabina di consegna a e-distribuzione S.p.A. in media tensione, una rete idrica antincendio e di una rete fognaria composta dalla rete delle acque nere, un bacino impermeabile dove confluiscono tutte le acque di pioggia cadute sulle superfici impermeabili e una rete fognaria degli eluati di dilavamento delle trincee. Il progetto per la riconversione e il potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica prevede la realizzazione delle seguenti opere in ampliamento all'esistente:

- la realizzazione di un ampliamento della fase di digestione anaerobica mediante la costruzione di n. 1 nuovo digestore anaerobico di diametro 32 m, altezza vasca pari a 8 m e relativa tramoggia di carico, con sistema di premiscelazione e pompa di carico a liquido;
- la ristrutturazione e l'ampliamento di una delle prevasche esistenti;
- la trasformazione della vasca di stoccaggio esistente in una vasca di stoccaggio del digestato grezzo con recupero di biogas: è previsto di allestire l'esistente vasca di stoccaggio di diametro 36 m ed altezza 6 m mediante l'installazione di n. 4 mixer e di nuova cupola gasometrica a doppia membrana. La cupola sarà collegata al circuito di aspirazione del biogas;
- nuovo sistema di separazione, composto da n. 2 separatori a giri lenti, ad elica e di una vasca di stoccaggio del digestato chiarificato di diametro pari a 36 m, altezza pari a 6 m, volume utile pari a 5.598 m³ dotata di copertura con telone in PVC fibro rinforzato;
- costruzione di un pozzettone, in cca, al cui interno saranno realizzati i volumi tecnici per la gestione del caricamento dei separatori elicoidali a giri lenti;
- nuova platea di stoccaggio del digestato separato, di dimensioni in pianta pari a 20 x 42 m, con muri alti 4,85m;
- nuova vasca di prelievo del digestato, in calcestruzzo armato, completamente interrata, che sarà utilizzata per il prelievo con le cisterne per l'invio ad utilizzazione agronomica;
- sostituzione del cogeneratore esistente da 999 kWe alimentato a biogas con nuovo cogeneratore, alimentato a biogas, di potenza nominale 350 kWe;
- installazione di impianto fotovoltaico sopra il tetto di una delle 2 nuove trincee di potenza nominale pari a 350 kWe, collegato al POD dell'impianto a biogas in totale autoconsumo;
- impianto di upgrading del biogas in biometano e relativi annessi;
- una nuova viabilità interna;

- nuova trincea composta da n. 2 silos orizzontali di dimensioni pari a 24 m x 70 m, altezza 4,85 m;
- nuovo bacino impermeabile per la gestione delle acque di prima pioggia;
- ristrutturazione e ampliamento di una prevasca esistente;
- dismissione torcia di emergenza esistente e installazione di nuova torcia di emergenza in grado di bruciare sia il biogas che il biometano;
- realizzazione del punto di consegna del biometano prodotto alla Snam Rete Gas.

La riconversione dell'impianto comporta una revisione della ricetta di alimentazione attuale (*Figura 9 - 1.2 Relazione descrittiva.pdf.p7m*) con un incremento da 27.000 ton/anno a 57.000 ton/anno, vengono aggiunte altre tipologie di effluenti quali pollina, liquame avicolo e letame suino oltre al liquame e letame bovino già previsti in autorizzazione; i sottoprodotti agroindustriali si limiteranno alle polpe surpressate e agli sfarinati di cereali come di seguito riportato in tabella:

BIOMASSA		Quantitativo massimo [fino a ton/anno]	Biomassa di verifica	Quantità t.q. [t/a]	Quantità t.q. [t/g]	Sostanza secca [%]
INSILATI DI CEREALI		Fino a 28.000 ton/anno	Insilato di mais	6.500,00	17,81	35,00%
			Insilato di triticale	10.000,00	27,40	33,00%
			Insilato di sorgo	10.000,00	27,40	34,00%
SOTTOPRODOTTI AGROINDUSTRIALI	Stocchi di mais, sorgo, sfarinati di cereali ed altre colture	Fino a 1.000 ton				
	Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro					
	Sottoprodotti della trasformazione della frutta					
	Sottoprodotti della trasformazione della verdura		Polpe surpressate	300,00	0,82	25,00%
	Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero					
	Sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone					
	Sottoprodotti della lavorazione dei cereali		Sfarinati	500,00	1,37	88,00%
	Sottoprodotti della trasformazione di frutti e semi oleosi					
EFFLUENTI ZOOTECNICI		Fino a 28.000 ton	Liquame bovino	12.579,00	34,46	8,00%
			Letame bovino	4.484,90	12,29	25,00%
			Pollina	6.000,00	16,44	60,00%
			Liquame avicoli	600,00	1,64	5,00%
			Liquame suino	2.000,00	5,48	7,00%
INTEGRATORI-MICRO/MACRONUTRIENTI		Fino a 10 ton	Integratori	3,00	0,01	0,00%
TOTALE		Fino a 57.000 ton		52.966,90	145,11	

Figura 11: Ricetta di alimentazione

Per lo stoccaggio delle biomasse sono previsti:

- n. 3 trincee preesistenti, di dimensioni pari a 24 x 70 m, altezza utile 4 m;
- n. 1 trincea preesistente, di dimensioni pari a 16 x 70 m, altezza utile 3 m;
- n. 2 nuove trincee, di dimensioni pari a 24 x 70 m, altezza utile 4 m e altezza totale 4,85 m. Una trincea sarà dotata di copertura con struttura metallica, sulla quale sarà installato il nuovo impianto fotovoltaico da 350 kW;

La biomassa verrà gestita e avviata a digestione anaerobica attraverso le seguenti modalità:

- effluenti zootecnici: i liquami saranno caricati nelle prevasche, per il tramite di una tubazione di collegamento, proveniente dalla limitrofa stalla di allevamento bovine da latte di proprietà di Agrisfera. Il liquame suino sarà conferito o con cisterna oppure con tubazione dedicata. I letami saranno stoccati provvisoriamente (max 72 h) all'interno di uno spazio libero in trincea e caricati tramite pala gommata con idonea benna nelle tramogge di carico.

La pollina sarà stoccata all'interno della trincea in appositi box amovibili con l'utilizzo di new jersey e copertura con teloni plastica, per un quantitativo massimo istantaneo di 500 ton;

- i prodotti agricoli insilabili saranno stoccati nelle trincee preesistenti e di progetto. I prodotti agricoli di altro genere saranno caricati direttamente nelle tramogge di carico;

- sottoprodotti ex art. 184 bis Dlgs 152/06: le polpe surpressate saranno insilate insieme ai cereali, senza prevedere uno stoccaggio intermedio. Gli sfarinati saranno utilizzati e caricati direttamente in tramoggia, senza stoccaggio.

La produzione di digestato stimata è di circa 44.087 ton l'anno.

Il digestato grezzo sarà stoccato per un periodo non inferiore a 30 gg in una vasca di stoccaggio dotata di cupola gasometrica che verrà ricavata dalla vasca di stoccaggio del digestato liquido esistente.

In uscita da questa prima vasca il digestato può prendere due vie:

a) invio alla sezione di separazione: il digestato viene convogliato ai due separatori (nuovo ed esistente).

b) invio alla vasca di stoccaggio finale.

Trattamento di separazione: considerando una ripartizione del 70% nella frazione liquida e del 30% nella frazione solida si avranno circa 30.861,10 ton di digestato chiarificato e 13.226,19 ton di digestato solido.

Il **digestato liquido** potrà essere inviato alla vasca di stoccaggio oppure ricircolato in testa all'impianto. La nuova vasca di stoccaggio del digestato chiarificato sarà di diametro pari a 36 m, altezza 6 m e provvista di tenda antiodore.

Si ricorda che sono presenti, in altro sito, n. 2 ulteriori vasche di stoccaggio del digestato chiarificato, entrambe di diametro 36 m ed altezza 6 m, ubicate in aziende di proprietà di Agrisfera, in prossimità dei lotti sui quali si andrà a fare l'utilizzazione agronomica del digestato: Conventello e San Romualdo.

Complessivamente viene quindi garantito un tempo di stoccaggio superiore a 180 gg.

Il **digestato separato solido** potrà essere utilizzato nell'impianto di digestione aerobica, come substrato, oppure potrà essere avviato a utilizzazione agronomica.

Il nuovo stoccaggio previsto sarà adiacente alla nuova vasca di stoccaggio di digestato liquido di dimensioni utili pari a 42 m. x 20 m. x 3,5 m che, insieme alla platea esistente, ubicata in via Chiavica Fenaria, di dimensioni utili pari a 50 m x 17 m x 3,5 m, garantisce un tempo di stoccaggio superiore a 90 gg.. La Ditta ha in disponibilità di spandimento i terreni necessari alla distribuzione dell'azoto prodotto nel nuovo assetto che sarà pari a 332.251,71 kg.

La ricetta proposta consentirebbe di produrre mediamente circa 7.401.340 Nm³/a di biogas, con concentrazione di metano pari a circa 53,39%.

Operazioni di trattamento biogas

Il biogas prodotto nei fermentatori primari e nel postfermentatore, oltre ad una piccola parte di biogas recuperato dalle vasche di stoccaggio dotate di gasometro, verrà convogliato tramite linee di trasporto all'impianto di upgrading.

La linea biogas si compone e comprende i seguenti elementi:

- allestimento pozzo condense;
- accumulatore pressostatico: il nuovo impianto di digestione anaerobica è dotato di n. 2 accumulatori, a doppia membrana, posizionati rispettivamente sulla vasca del fermentatore primario, e della vasca di stoccaggio da 30 gg;
- impianto di cogenerazione a biogas;
- colonna di scrubbing del biogas;
- sistema di Upgrading a biometano;
- torcia di emergenza ad alta temperatura.

Lungo la linea di trasporto, all'interno di condotte interrate, il biogas subisce un primo raffreddamento con produzione di condense che vengono separate e periodicamente inviate in alimentazione all'impianto biogas per mezzo di una idonea elettropompa sommergibile con motore antideflagrante certificato ATEX.

Il biogas composto da circa il 53-65% di CH₄, CO₂, vapor d'acqua e impurità (principalmente H₂S in concentrazioni fino a 1000 ppm), prima dell'invio al trattamento di Upgrading subirà una serie di trattamenti preventivi al fine di abbattere in particolar modo l'H₂S.

Il flusso di biogas proveniente dalla digestione anaerobica è aspirato da una soffiante che lo indirizza al **pretrattamento di desolfurazione**. Il biogas di temperatura pari a circa 35-40°C, viene fatto passare in uno scambiatore a fascio tubiero raffreddato con acqua glicolata gelida dove subisce un rapido abbassamento della temperatura, fino a 4-6° C. Per effetto dell'abbassamento della temperatura il biogas forma una condensa, all'interno della quale tendono a precipitare le impurità, che viene raccolta e inviata in testa

all'impianto di digestione anaerobica. Successivamente il biogas viene ulteriormente compresso ad una pressione tra 8 e 14 barg e inviato alla colonna di scrubbing nella quale il biogas viene lavato con soda caustica, stoccata in un cubotank di capacità 1 m³ e dotato di vasca di contenimento di eventuali sversamenti. Il liquido di lavaggio del biogas raggiunge la vasca nella quale subisce un'ossidazione per mezzo di aria insufflata tramite una soffiante. Dalla vasca di ossidazione il liquido viene pompato al sedimentatore dove si deposita lo zolfo elementare; la soluzione di lavaggio viene corretta con reagenti chimici e per mezzo della pompa di ricircolo viene rimandata alla colonna per ripetere il ciclo. Il biogas prima di uscire dallo scrubber attraversa un demister per la separazione delle micro gocce trascinate durante il suo percorso. Il rendimento atteso di abbattimento dell'H₂S è pari a 98%. La soluzione di processo viene periodicamente sottoposta ad analisi di concentrazione degli inquinanti e raggiunta la concentrazione massima ammissibile dal processo si procede alla sostituzione con acqua e reagenti. La Società dichiara di smaltire presso impianto esterno autorizzato la soluzione esausta.

A seguito del pretrattamento di desolfurazione segue un **ciclo di lavaggio ad acqua** che consiste in un ciclo chiuso dove la portata di stripping è trattata in continuo e in impianto: all'uscita della colonna di stripping, l'acqua è accumulata in un serbatoio di flash che lavora ad una pressione intermedia tra lo scrubbing e lo stripping. In questo modo, la maggior parte del metano adsorbito nella colonna di lavaggio viene rilasciato in fase gassosa e ricircolato al compressore biogas principale.

L'acqua di lavaggio degassata viene di seguito rigenerata nella colonna di stripping, dove vengono rilasciate gas contenente anidride carbonica e tracce metano. L'acqua di lavaggio così trattata viene reimpressa alla colonna di lavaggio, tramite una pompa centrifuga.

La rigenerazione dell'acqua di lavaggio è effettuata grazie alla depressurizzazione tra il serbatoio di flash e la colonna e al controflusso con aria in una colonna impaccata, senza l'utilizzo né di vapore né di olio diatermico, con i benefici impiantistici e ambientali di conseguenza. L'aria di stripping è generata da un'apposita soffiante a servizio della colonna di rigenerazione.

A seguito di desolfurazione e ulteriore ciclo di lavaggio ad acqua, il biogas viene purificato da un sistema di **filtri guardia a carboni attivi** con la funzione di abbattere la concentrazione dapprima dei composti azotati e successivamente dei VOC. Questo sistema è in grado di abbattere l'eventuale contenuto residuo di olio per adsorbimento su carboni attivi specifici. L'ultimo stadio di filtrazione è mediante filtro depolveratore per eliminare eventuali polveri di carbone. I filtri sono dotati di un sistema di misura al fine di verificare l'usura del materiale filtrante e quindi provvedere allo svuotamento ed alla sua sostituzione degli stessi. Il carbone esausto sarà avviato alla rigenerazione presso ditta specializzata esterna.

Dopo la sezione di filtrazione a carboni attivi avviene il vero e proprio processo di upgrading del biogas, il quale attraversa un sistema di membrane a tre stadi: i primi due incrementano la % di metano fino al 97% (in base ai parametri di marcia) mentre il terzo stadio recupera dal permeato del primo stadio il metano che altrimenti andrebbe perso e lo ricircola in aspirazione al sistema di compressione. Il permeato contenente più del 98% di CO₂ sarà immesso in atmosfera.

Il biometano in uscita dal sistema a membrane presenta le seguenti caratteristiche:

- pressione esercizio/progetto: 14/20 bar
- temperatura gas esercizio/progetto 25-35° C
- efficienza di recupero (% CH₄) >99
- qualità biometano finale (%vol/vol CH₄) >97,5
- slip metano in CO₂ (%vol/vol CH₄) <0,65%

Successivamente il biometano viene avviato alla Cabina Remi composta dai seguenti accessori di sistema:

- Analizzatore continuo multigas con misura, trasmissione e registrazione:
 - CH₄ – (infrarosso campo 0-100%)
 - CO₂ – (infrarosso campo 0-60%)
 - O₂ – (elettrochimico campo 0-2%)
 - H₂S – (elettrochimico campo 0-1000 ppm)

- Sistema campionamento switching per misure multiple su vari punti impianto o Misuratore-trasmittitore di portata biogas in ingresso
- Misuratore-trasmittitore di portata biometano in uscita
- Indicatore di flusso portata gas permeato ricircolato a compressore
- Valvola di sfioro biometano meccanica autopilotata in acciaio inossidabile
- Valvola di sfioro permeato terzo stadio meccanica autopilotata in acciaio inossidabile o Soffiante di ricircolo
- Sistema di raffreddamento ad acqua glicolata (Chiller)
- Quadro di controllo e distribuzione potenza impianto Upgrading biogas, completo di PLC autonomo

L'impianto è completamente containerizzato, alloggiato in skid contenenti tutti i sistemi necessari alla purificazione del biogas e al controllo del processo.

È prevista la produzione di energia elettrica e calore, sotto forma di acqua calda, per mezzo di un nuovo cogeneratore alimentato a biogas, di potenza elettrica pari a 350 kWel, che andrà a sostituire il cogeneratore esistente da 999 kWel rimanendo invariato l'attuale involucro di alloggiamento del cogeneratore.

L'impianto di nuova installazione avrà le seguenti caratteristiche:

- potenza nominale elettrica: 350 kWel
- consumo di biogas: 167 Sm³/h

È altresì prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di una trincea, collegato allo stesso POD dell'esistente cogeneratore.

L'impianto fotovoltaico avrà una potenza di picco pari a 350 kWel e produzione attesa annua pari a 350.000 kWh. L'energia prodotta sarà totalmente autoconsumata dall'impianto a biometano.

Relativamente alle **opere di connessione** dell'impianto di biometano, è prevista la realizzazione di un metanodotto denominato "Allacciamento Agrisfera Società Cooperativa Agricola di Ravenna - PDC Biometano DN 100 (4") - DP 75 bar" sarà di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A.

- portata giornaliera: 7.200 Sm³/g
- portata oraria massima: 350 Sm³/h
- pressione minima di consegna: 70,00 bar rel.
- punto di consegna ubicato nel terreno sito nel Comune di Ravenna al mappale 89 fg. 19;

L'opera è realizzata con tubi in acciaio saldati di testa ed interrati ad una profondità di norma non inferiore a 0,90 m ed in linea con quanto previsto al punto 2.4 del D.M. 17/04/2008. Il nuovo allacciamento avrà origine all'interno dell'Impianto di Entrata Biometano. Tale impianto sarà munito di un impianto Punto Predisposto con Discaggio di Allacciamento (P.P.D.A.) con annessa valvola di non ritorno, di un impianto P.I.L. telecomandato, di un prefabbricato in c.a. Tipo B5 con tetto a due falde per l'alloggiamento della strumentazione di controllo e verifica qualità gas. L'opera interferisce con lo Scolo Busona, lo Scolo Acque basse Sant'Alberto, lo Scolo Acque medie Sant'Alberto, la canaletta Mandriole, lo Scolo Acque alte 1° bacino e il Canale di bonifica Destra Reno, la SP 24 "Conventello-Argine sinistro Lamone-Abbandonato-Savarna-Mandriole-Casalborsetti", Via Alfredo Poggi risulta una strada vicinale con servitù di pubblico transito.

CONSIDERATO CHE:

- in merito alle verifiche antimafia, si dà atto che ARPAE SAC di Ravenna inoltrava in data 06.02.2024 alla Prefettura di Ravenna la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), richiesta n. PR_RAUTG_Ingresso_0009346_20240206. Trascorso il termine previsto dall'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 (30 giorni dal 06.02.2024), la Soc. Coop. Agr. Agrisfera P.A. depositava al PG 2024/190235 del 22.10.2024 il documento "*antimafiaedocidentitàAgrisfera.pdf.p7m*" contenente le autocertificazioni attestanti l'assenza di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 firmate da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, comprensive dei relativi documenti d'identità;
- ai sensi del D. M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti

rinnovabili” punto 13.1 lettera j) e ai sensi della DDG n. 55 del 05.04.2016 "Direzione amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili", il Legale Rappresentante della Soc. Coop. Agr. Agrisfera P.A. depositava l'impegno a fornire all'atto di avvio dei lavori una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 "Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE", il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e non ricade nei casi di esenzione;
- ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il progetto definitivo dell'opera che è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Pratica SINADOC 2024/19985;

VALUTATO CHE:

- ai sensi dell'art.12 c. 4-bis del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. in merito alla dimostrazione della titolarità delle nuove aree occupate dell'impianto di riconversione è stato depositato il documento "*1.15 disponibilità terreni.pdf*" (PG 2024/84520) dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Ravenna Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali attestante la proprietà sulla particella 88 al Foglio 19;
- relativamente alla costruzione del metanodotto di connessione denominato "Allacciamento Agrisfera Società Cooperativa Agricola di Ravenna - PDC Biometano DN 100 (4") - DP 75 bar" è stato acquisito agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con PG 2024/94073 il progetto definitivo predisposto da SNAM Rete Gas S.p.A. accettato e firmato dalla Soc. Coop. Agr. Agrisfera P.A. successivamente aggiornato ai PG 2024/179306, PG 2024/179318, PG 2024/179339, PG 2024/179374; relativamente alla disponibilità delle aree per la realizzazione del metanodotto di connessione di SNAM Rete Gas S.p.A., sono stati acquisiti agli atti con PG 2024/208266 del 18.11.2024 i documenti denominati:
 - "*1_soc. agricola gambi.pdf*" inerente la costituzione di servitù fra la Società Agricola Gambi di Gambi Enrico Società Semplice con sede in Ravenna (RA), via Mario Montanari n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Ferrara e Ravenna 00529200396 e Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi 10238291008, sui terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di Ravenna Sezione Sant'Alberto Foglio 18 mappali 33, 36 e in confine con la strada comunale Mandriole mappali 20, 22, 66, 46 e 30; Foglio 27 mappale 63 in confine con il mappale 40 del Foglio 27 del Comune di Ravenna Sezione Sant'Alberto, i mappali 187 e 24 del Foglio 28 del Comune di Ravenna, Sezione Sant'Alberto e Foglio 28 con i mappali 61, 187, in confine con i mappali 81, 83 e 170 del Foglio 28 del Comune di Ravenna Sezione Sant'Alberto stipulato presso lo Studio Notarile Barisone in Imola Piazza Gramsci, 29 - 40026 Registrato a Bologna il 20.06.2024 al n. 27836 serie 1T e Trascritto a Ravenna il 20.06.2024 al n. 11838 R.G. e al n. 8904 R. P.;
 - "*2_fed.coop.ra atto.pdf*" inerente la costituzione di servitù fra la FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" con sede legale in Ravenna via Faentina n.106, codice fiscale e partita IVA e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Ferrara e Ravenna 00081510398 e Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi 10238291008 sui terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di Ravenna Sezione Sant'Alberto Foglio 15 con il mappale 22, in confine con Scolo Demaniale Nuovo, i mappali 21 e 17 del Comune di Ravenna Sezione Sant'Alberto, salvo

altri. Foglio 18 con il mappale 55, in confine con Scolo Demaniale Nuovo, Scolo Demaniale Pasturaro e il mappale 54 del Comune di Ravenna Sezione Ravenna stipulato presso lo Studio Notarile Barisone in Imola Piazza Gramsci, 29 - 40026 Registrato a Bologna il 31.10.2024 al n. 49493 serie 1T e Trascritto a Ravenna il 31.10.2024 al n. 20858 R.G. e al n. 15405 R. P.;

- “ *3_newpig srl atto.pdf*” inerente la costituzione di servitù fra la NEW PIG SOCIETA' AGRICOLA S.S., con sede in Cesenatico (FC), via Boscabella n. 35/D, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini 03900050406 e Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara n. 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi 10238291008 sui terreni identificati al Catasto Terreni del Comune di Ravenna Sezione Sant'Alberto al Foglio 19 con il mappale 82 in confine con i mappali 90, 89 e 88 del Foglio 19 del Comune di Ravenna Sezione Sant'Alberto, salvo altri, stipulato presso lo Studio Notarile Barisone in Imola Piazza Gramsci, 29 - 40026, in data 06.08.2024 Registrato a Bologna il 06.08.2024 al n. 38579 serie 1T e Trascritto a Ravenna il 06.08.2024 al n. 15880 R.G. e al n. 11857 R. P.;
- in data 19.06.2024 con PG 2024/113026 e in data 24.07.2024 con PG 2024/135542 è stato acquisito il Nulla Osta del Comando Marittimo Nord sulle eventuali interferenze con aree demaniali della Marina Militare;
- in data 10.07.2024 con PG 2024/126938 è stato acquisito il Nulla Osta dell'Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea a riguardo la verifica di interferenze fra l'impianto di progetto con aree demaniali dell'Aeronautica Militare;
- in data 18.09.2024 con PG 2024/167985 è stato acquisito il Nulla Osta n. 687-24 del Comando Militare Esercito attestante l'assenza di interferenze fra l'impianto di progetto con infrastrutture militari e/o zone soggette a servitù militare;
- con PG 2024/149983 del 19.08.2024 è stato acquisito il Nulla Osta Minerario ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e dell'art. 3, comma 3, della L.R. 22/02/1993 n. 10 e successive modificazioni, attestante per le aree di sedime dell'impianto di riconversione a biometano e potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica da biomasse di origine agricola e relativo metanodotto di connessione alla rete SNAM, il non interessamento di aree di concessione di acque minerali e termali vigenti in provincia di Ravenna;
- con PG 2024/84520 del 08.05.2024 è stata acquisita la dichiarazione a firma del tecnico incaricato di non interferenza del progetto con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi ai sensi dell'art.120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”; la dichiarazione acquisita ai sensi della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria ex art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775;
- relativamente alla costruzione del nuovo metanodotto e la relativa interferenza con reti e servizi di comunicazione elettronica, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI DIVISIONE IX - ISPettorato TERRITORIALE con PG 2024/180474 del 07.10.2024 trasmetteva parere con prescrizioni;
- relativamente all'interferenza dell'impianto di produzione di biometano con aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV/ENAC, con PG 2024/84520 del 08.05.2024 è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del tecnico incaricato attestante la verifica di non interferenza effettuata sul portale webgis;
- relativamente alla conformità del progetto dell'impianto a biometano e relativa opera connessa alla normativa prevenzione incendi rispettivamente con PG 2024/133666 del 22.07.2024 e PG 2024/138145 del 29.07.2024 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, Attività n./cat.

- 1.1.C, 2.2.C, 6.1.A, 6.2.B, 49.2.B dell'allegato I al DPR n. 151/2011;
- il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini con PG 2024/139823 del 31.07.2024 ai sensi dell'art. IV.1.13 commi 1 e 4 del RUE di Ravenna, ha espresso parere favorevole al progetto subordinando l'esecuzione al controllo archeologico in corso d'opera;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- in riferimento all'inquadramento territoriale dell'area e al Piano Speciale Preliminare degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico approvato con Determina del 23.04.2024 ai sensi dell'articolo 20-octies comma 2, lettera c), del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 della Presidenza del Consiglio dei Ministri si rileva che con in riferimento alla cartografia delle aree alluvionate riportata sul portale https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/allagam_202305/index.html che l'area di sedime dell'impianto di progetto non ricade in una area alluvionata;
- con riferimento alle norme d'Attuazione del Piano Stralcio del Bacino del Torrente Senio, dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato dalla Regione Emilia Romagna, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale esprimeva parere favorevole (PG 2024/192344 del 24.10.2024) in ordine all'invarianza idraulica;
- l'area di sedime dell'impianto di produzione di biometano risulta priva di vincoli di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter del D.lgs. 199/2021;
- in riferimento al PTCP della Provincia di Ravenna, il Servizio Programmazione Territoriale dava atto in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva che le intervenute modifiche progettuali al metanodotto DN 100 DP 75 bar di collegamento alla rete SNAM rendono compatibile il progetto ai vincoli e le tutele previste dal PTCP;
- con PG 2024/193751 del 25.10.2024 è stato acquisito il parere di conformità agli strumenti urbanistici vigenti espresso dal Comune di Ravenna - Area Pianificazione Territoriale Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica U.O. Gestione Attuativa dello Sviluppo Strategico Portuale, Produttivo e dell'Energia;
- in riferimento al RUE il Comune di Ravenna - Area Pianificazione Territoriale Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica U.O. Gestione Attuativa dello Sviluppo Strategico Portuale, Produttivo e dell'Energia dava atto in sede di Conferenza dei Servizi conclusiva che le intervenute modifiche progettuali al metanodotto DN 100 DP 75 bar di collegamento alla rete SNAM rendono il progetto conforme ricadendo nello spazio rurale e uso produttivo del suolo, uso agricolo SR2 trattandosi di di zone recente formazione ad alta vocazione produttiva agricola. In tali zone sono consentiti la realizzazione di impianti di questo tipo senza necessità di variante urbanistica;
- in riferimento alla Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51 *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica."* l'impianto risulta ricadente al punto F) che cita - Fuori dalle aree di cui alle lettere A), B) C), D) ed E) le aree agricole e le zone produttive sono considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano, senza limiti di potenza nominale complessiva pertanto è coerente con essa; trattandosi di un progetto di riconversione e potenziamento di un impianto esistente rispetta i criteri di b) *Cumulo degli impatti* e c) *Dispersione insediativa*;
- in riferimento alla DGR 1495 del 24.11.2011 avente oggetto *"Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas"* la documentazione progettuale prodotta durante l'istruttoria del procedimento ha previsto:
 - l'installazione di una nuova torcia di emergenza di potenzialità di 1200 Nmc/h per lo svuotamento rapido degli accumulatori in circa 4 ore;
 - in merito all'impatto acustico la documentazione prodotta sulla caratterizzazione delle sorgenti sonore attuali e previste segue i criteri della UNI 11143-5 sulla base sia di rilievi reali in campo del 2023 che sulla base delle schede tecniche delle apparecchiature di nuova

installazione non introducendo variazioni significative delle emissioni rispetto alle attuali sorgenti sonore che, in alcuni casi, hanno potenze sonore inferiori a quelle presenti attualmente e sono inserite in cabine isolate acusticamente;

- in merito all'impatto odorigeno la società ha previsto un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene biennale post intervento come previsto al § 3.3 e 5 dell'Allegato alla DGR 1495/2011 e seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725/2022;
- la redazione di un Piano del Traffico approvato con prescrizioni dal Servizio Strade (PG 2024/200362) e Servizio Mobilità (PG 2024/202304) del Comune di Ravenna e con raccomandazioni inerenti la sicurezza stradale dal Settore Viabilità della Provincia di Ravenna (PG 2024/135276);
- la totale separazione fisica tra l'impianto di biogas soggetto a riconversione e potenziamento a biometano da un lato e l'allevamento e le aree adibite a stoccaggio mangime dall'altro;
- la Soc. Coop. Agr. Agrisfera P.A. durante l'istruttoria del procedimento si impegna alla copertura di tutti gli stoccaggi all'interno dell'insediamento e di quelli esterni situati in via Chiavica Fenaria anche nell'ottica dell'ottemperanza dell'art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione PAIR 20/30;
- l'impianto è dotato di n. 1 vasca di stoccaggio del digestato grezzo in uscita dal postfermentatore dotata di cupola gasometrica per il recupero di biogas, in grado di garantire lo stoccaggio di almeno 30 gg del digestato grezzo prodotto;
- in riferimento al Regolamento Regionale 19 marzo 2024 , n. 2 "*Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*" la Società ha dimostrato che l'utilizzo agronomico avverrà in conformità con le disposizioni vigenti;
- è previsto l'adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, la realizzazione di un nuovo bacino di invarianza idraulica e l'ampliamento della rete di raccolta degli eluati mentre la rete di raccolta delle acque reflue domestiche non è soggetta a modifiche rispetto all'autorizzato;
- in merito all'impatto elettromagnetico è stato acquisito il parere di conformità con prescrizione (PG 2024/182745) degli impianti elettrici alle normative vigenti;
- la Società proponente e SNAM Rete Gas S.p.A. in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo hanno dichiarato la previsione del rispetto delle condizioni per ricadere nell'art. 24 del DPR 120/2017 "*Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti*" demandando la successiva verifica del non superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 - Allegato 5 - Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- è stato sviluppato il calcolo della sostenibilità previsionale del biometano, dimostrando una riduzione di emissione dei gas serra GHG superiore ad 80%;
-

ACCERTATO CHE il provvedimento di Autorizzazione Unica **ricomprende** le seguenti autorizzazioni/nulla osta:

- Autorizzazione Unica Ambientale AUA - DET-AMB-2024-6767 del 04.12.2024 (D.P.R. 59/2013);
- Nulla Osta di competenza del Parco del Delta del Po (L. 394/1991) in riferimento alla zona agricola classificata dal Parco del Delta del Po come "Stazione San Vitale e Piasse di Ravenna";
- Autorizzazione Paesaggistica ordinaria di competenza del Comune di Ravenna (ai sensi degli art.142 lett f. D.Lgs. 42/2004 (ex L.431/1985) e ss.mm.ii. per L.R. 27/1988 - Parco del Delta del Po e art.136 c.1 lett.c D.Lgs. 42/2004 (ex L.1497/1939) per D.M. 05/01/1976 N.3 - Notevole interesse pubblico zona paesistica nord);
- Concessione di competenza della Provincia di Ravenna - Settore Viabilità per l'attraversamento del metanodotto di connessione con la S.P. 24 in capo a SNAM;
- Concessione di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale di Via Alfredo

Poggi strada vicinale con servitù di pubblico transito per il passaggio del metanodotto in capo a SNAM;

- Concessione di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per gli attraversamenti del metanodotto di connessione SNAM con: lo Scolo Busona, lo Scolo acque basse Sant'Alberto, lo Scolo acque medie Sant'Alberto, la canaletta Mandriole, lo Scolo acque alte 1° bacino e Canale di bonifica Destra Reno in capo a SNAM ;

e **sostituisce** le seguenti:

- Titolo edilizio di competenza del Comune di Ravenna per l'impianto di biocarburanti avanzati (L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001);
- Autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto DN 100 DP 75 bar in capo a SNAM (D.lgs. 387/2003; D.Lgs 164/2000 ; art. 17 c. 1 L.R. 13/2015);
- Parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VV.F. in materia di prevenzione incendi (art. 3 del D.P.R.151/2011);
- Nulla Osta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Ispettorato Emilia Romagna - Unità Operativa III - Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica, per la realizzazione del metanodotto con tubazione metallica DN100 (art. 95 D.Lgs. 259/2003);
- Parere di competenza dell'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Nulla Osta aeroportuale/aeronautico (circ. ENAC 146391/IOP del 14/11/2011);
- Nulla Osta archeologico (art. IV 1.13 del RUE del Comune di Ravenna) rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini;

in merito alle attribuzioni patrimoniali si dà atto che:

- il metanodotto denominato “Allacciamento Agrisfera Società Cooperativa Agricola di Ravenna – PDC Biometano DN 100 (4”) – DP 75 bar”, gli edifici e gli impianti ausiliari saranno realizzati e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A ;

RITENUTO CHE:

- il progetto energetico concorre all'obiettivo di riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento e degli obiettivi del PNRR per lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e un'agricoltura più sostenibile;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere la riconversione ed il potenziamento dell'impianto di produzione di biocarburanti avanzati (biometano) di capacità produttiva 400 Smc/h e il metanodotto DN 100 (4”) – DP 75 bar sito in Comune di Ravenna, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Atto;

DATO ATTO che il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 e seg. della L. 241/1990 deve essere rilasciato entro 90 giorni, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 11.12.2024, come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	10.06.2024
Sospensione termini procedimento per la procedura di evidenza pubblica stante la dichiarazione di pubblica utilità al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	10.06.2024
Riapertura termini procedimento	20.07.2024

Sospensione termini procedimento per richiesta di integrazioni	02.08.2024
Richiesta proroga sospensione termini di 30 gg	
Riapertura termini procedimento per deposito integrazioni	30.09.2024
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	14.12.2024

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 “*Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*” di cui alla L.R. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- DI APPROVARE** la modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica n. 947 del 19.03.2010 e successive modifiche e integrazioni Provvedimenti n. 354 del 01.02.2011, n. 2835 del 11.08.2011, n. 2677 del 09.08.2013, n. 2466 del 12.08.2014, n. 1735 del 03.04.2017, PAS del Comune di Ravenna Pg 193945 del 30.01.2019 e DET-AMB-2019-5486 del 27.11.2019 e DET-AMB-2022-1978 del 20.04.2022 rilasciata alla Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. con sede legale in via Nigrisoli, 46 in Comune di Ravenna (P.IVA/Codice fiscale 00085770394), per il progetto di riconversione e di potenziamento dell'impianto di digestione anaerobica da biomasse di origine agricola di potenza pari a 999 kWe in impianto di biocarburanti avanzati (biometano) di potenzialità pari a 400 Sm³/h e relativo metanodotto di connessione denominato “Allacciamento Agrisfera Società Cooperativa Agricola di Ravenna – PDC Biometano DN 100 (4”) – DP 75 bar” alla rete SNAM di lunghezza 3,640 km sito in Comune di Ravenna località Mandriole via Corriera Antica snc;
- DI DICHIARARE** che ai sensi dell’art 12 comma 3 del D. Lgs 387/2003 le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di **pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti**;

3. **DI STABILIRE** che la presente autorizzazione in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/2004 art. 16 lettera b) **ricomprende** i seguenti titoli abilitativi i cui **contenuti e prescrizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto:**

- **Allegato 1** - DET-AMB-2024-6767 del 04.12.2024 “DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AGRISFERA SOC. COOP. ARL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA NIGRISOLI, N.46. PROGETTO DI POTENZIAMENTO E RICONVERSIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA DA BIOGAS A BIOMETANO DI POTENZA 400 SM3/H IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CORRIERA ANTICA SNC. ADOZIONE E RILASCIO AUA”;
- **Allegato 2** - Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria ai sensi dell'art. 146 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” D.Lgs. n.42/2004 (PG 2024/130757);
- **Allegato 3** - Concessione ATTRAVERSAMENTO STRADALE SOTTERRANEO LUNGO LA S.P. N. 24 "CONVENTELLO ARGINE SINISTRO LAMONE-ABBANDONATO-SAVARNA-MANDRIOLE-CASALBORSETTI", in corrispondenza della progressiva km. 17+200, fuori centro abitato, nel Comune di Ravenna, per la posa di metanodotto (PG 2024/201610);
- **Allegato 4** - ATTO N° 206/2024 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA per la realizzazione di un attraversamento in sub alveo con la tecnica della sonda teleguidata TOC del canale di scolo consorziale "Busona", in corrispondenza dei terreni censiti al Fg. 19 mapp. 89 e al Fg. 15 mapp. 21 della sez. B in Comune di Ravenna (RA), con condotta del metanodotto (DN 100 – 4”) di cui al progetto di allacciamento allo stabilimento Agrisfera Soc. Coop. Agr. di Ravenna (PG 2024/217778);
- **Allegato 5** - ATTO N° 205/2024 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA per la realizzazione di un attraversamento in sub alveo con la tecnica della sonda teleguidata TOC del canale di scolo consorziale "Acque Basse Sant'Alberto", in corrispondenza dei terreni censiti al Fg. 18 mapp. 54 e al Fg. 15 mapp. 21 della sez. B in Comune di Ravenna (RA), con condotta del metanodotto (DN 100 – 4”) di cui al progetto di allacciamento allo stabilimento Agrisfera Soc. Coop. Agr. di Ravenna (PG 2024/217778);
- **Allegato 6** - ATTO N° 204/2024 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA per la realizzazione di un attraversamento in sub alveo con la tecnica della sonda teleguidata TOC del canale di scolo consorziale "Acque Medie Sant'Alberto" e della condotta irrigua “Canaletta di Mandriole”, in corrispondenza dei terreni censiti al Fg. 17 mapp. 3 e al Fg. 18 mapp. 36 della sez. B in Comune di Ravenna (RA), con condotta del metanodotto (DN 100 – 4”) di cui al progetto di allacciamento allo stabilimento Agrisfera Soc. Coop. Agr. di Ravenna (PG 2024/217778);
- **Allegato 7** - ATTO N° 203/2024 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA per la realizzazione di un attraversamento in sub alveo con la tecnica della sonda teleguidata TOC del canale di scolo consorziale "Acque Alte Primo Bacino", in corrispondenza dei terreni censiti al Fg. 18 mapp. 33 e 36 della sez. B in Comune di Ravenna (RA), con condotta del metanodotto (DN 100 – 4”) di cui al progetto di allacciamento allo stabilimento Agrisfera Soc. Coop. Agr. di Ravenna (PG 2024/217778);
- **Allegato 8** - ATTO N° 202/2024 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA per la realizzazione di un attraversamento in sub alveo con la tecnica della sonda teleguidata TOC del "Canale di Bonifica a Destra di Reno", in corrispondenza dei terreni censiti al Fg. 18 mapp. 33 e al Fg. 28 mapp. 61 della sez. B in Comune di Ravenna (RA), con condotta del metanodotto (DN 100 – 4”) di cui al progetto di allacciamento allo stabilimento Agrisfera Soc. Coop. Agr. di Ravenna (PG 2024/217778);
- **Allegato 9** - Provvedimento n° 2024/00221 dell'Ente Parco del Delta del Po (PG 2024/192157);

e sostituisce:

- Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a biocarburanti avanzati (biometano) di potenzialità pari a 400 Sm³/h ai sensi della L.R. 15/2013 e D.P.R. 380/2001;
 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto di connessione denominato "Allacciamento Agrisfera Società Cooperativa Agricola di Ravenna – PDC Biometano DN 100 (4'') – DP 75 bar" alla rete SNAM, degli edifici ed impianti ausiliari ai sensi del D.Lgs. 387/2003, D.Lgs.28/2011, D. Lgs 164/2000 e art 17 c.1 L.R. 13/2015;
4. **DI PRECISARE** che i termini di efficacia dei titoli abilitativi di cui al precedente punto decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;
5. **DI DARE ATTO** che sono parte integrate e sostanziale del presente atto i seguenti elaborati afferenti al progetto di biocarburanti avanzati (biometano):
- **Allegato 10** - 7.4 Planimetria generale stato modificato_REV01.pdf.p7m;
 - **Allegato 11** - 11.2 Planimetria interventi di inserimento paesaggistico_REV02.pdf.p7m;
6. **DI STABILIRE** che in merito alle attribuzioni patrimoniali il metanodotto di connessione denominato "Allacciamento Agrisfera Società Cooperativa Agricola di Ravenna – PDC Biometano DN 100 (4'') – DP 75 bar" alla rete SNAM, gli edifici ed impianti ausiliari saranno realizzati e rimarranno di proprietà di SNAM Rete Gas S.p.A.;
7. **DI AUTORIZZARE** SNAM Rete Gas S.p.A. alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Agrisfera Società Cooperativa Agricola di Ravenna – PDC Biometano DN 100 (4'') – DP 75 bar" alla rete SNAM, degli edifici e degli impianti ausiliari in conformità con il progetto approvato dalla Conferenza dei Servizi e composto dagli elaborati tecnici depositati agli atti alla pratica SINADOC 2024/19985;
8. **DI DARE ATTO** che sono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti elaborati afferenti al progetto del metanodotto di connessione denominato "Allacciamento Agrisfera Società Cooperativa Agricola di Ravenna – PDC Biometano DN 100 (4'') – DP 75 bar":
- **Allegato 12** -BO-8165-01 Planimetria di dettaglio 1000.pdf.p7m;
9. **DI DARE ATTO** che il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di esecuzione dei lavori;
10. **DI APPROVARE** la seguente ricetta di alimentazione all'impianto:

MACRO FAMIGLIA	QUANTITATIVO MASSIMO	BIOMASSA	QUANTITÀ (t/a)	GESTIONE
INSILATI	fino a 28.000 t/a	INSILATO DI MAIS	6.500,00	insilamento in trincea
		INSILATO DI SORGO	10.000,00	
		INSILATO DI TRITICALE	10.000,00	
SOTTOPROD. AGROIND.	fino a 1.000 t/a	POLPE SURPRESSATE BARBABIETOLA	300,00	carico diretto in
		SFARINATI CEREALI	500,00	

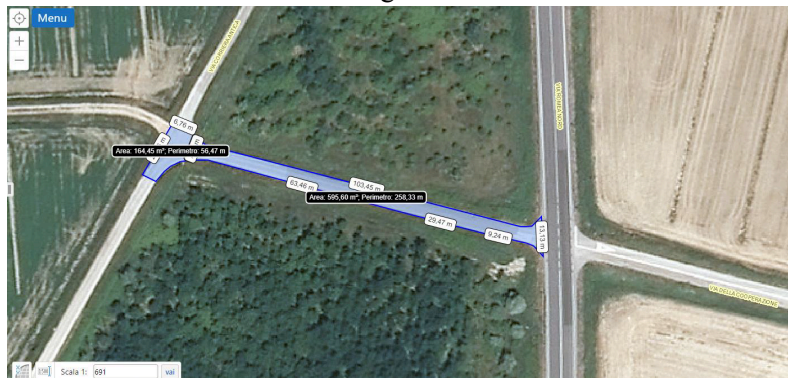
				tramoggia
EFFLUENTI ZOOTECNICI	fino a 28.000 t/a	LETAME BOVINO	4.484,90	deposito coperto in trincea
		POLLINA	6.000,00	
		LIQUAME BOVINO	12.579,00	caricamento in prevasca
		LIQUAME AVICOLO	600,00	
		LIQUAME SUINO	2.000,00	
INTEGRATORI	fino a 10 t/a	INTEGRATORI	3,00	inseriti in digestione anaerobica
TOTALE	fino a 57.000 t/a	TOTALE	52.966,90	-

11. **DI DARE ATTO** che la produzione attesa di biogas sarà pari a circa 830 Nm³/h, di cui una parte sarà utilizzata per alimentare il cogeneratore per la autoproduzione di energia elettrica e calore, a copertura dei consumi elettrici e termici dell'impianto e che la produzione attesa di biometano sarà compresa fra 380 - 400 Sm³/h;
12. **DI PRESCRIVERE** che la Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. ha l'obbligo di fornire una garanzia finanziaria ad ARPAE per tutta la durata di esercizio dell'impianto di biocarburanti avanzati (biometano), maggiorata di due anni, anche mediante più fidejussioni, per l'importo approvato in sede di Conferenza dei Servizi pari a euro 600.000,00 € IVA inclusa (diconsi *seicentomila/00 euro IVA inclusa*), **prima della comunicazione di inizio lavori**, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, i cui contenuti devono essere conformi alla Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 15/04/2016 "*Direzione Amministrativa Definizione dei Contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*", **pena la revoca dell'Autorizzazione unica rilasciata**; l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di ARPAE; **fino alla predetta comunicazione non potrà essere svolta l'attività oggetto del presente provvedimento**;
13. **DI STABILIRE** che i costi del piano smaltimento ed il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ISTAT ogni 5 anni; parimenti detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione; **il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi previsti dalla normativa vigente comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'Autorizzazione Unica rilasciata**;
14. **DI PRESCRIVERE** che **prima della comunicazione di inizio lavori** dovranno essere depositati gli atti di asservimento definitivi registrati e trascritti per la costituzione di servitù inamovibile per il metanodotto di connessione denominato "Allacciamento Agrisfera Società Cooperativa Agricola di Ravenna – PDC Biometano DN 100 (4") – DP 75 bar" alla rete SNAM, per gli edifici e gli impianti ausiliari sulla particella 89 al Foglio 19 fra Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. e SNAM Rete Gas S.p.A. con eventuale aggiornamento dei dati catastali; **fino alla predetta comunicazione non potrà essere svolta l'attività oggetto del presente provvedimento**;
15. **DI STABILIRE** che la Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. e SNAM Rete Gas S.p.A. al fine della **gestione delle terre e rocce da scavo nei termini previsti dall'art. 24 del DPR 120/2017** "*Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti*" debbano procedere

prima dell'inizio lavori alla verifica del non superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 - Allegato 5 - Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dandone attestazione ad ARPAE SAC;

16. **DI STABILIRE** che **prima dell'inizio lavori** dovrà essere aperta una pratica denominata “Supporto per Assistenza Scavi, Cartografia Impianti TLC e/o tracciatura cavi in loco” (<https://oaimprese.telecomitalia.com/portaleimprese/#/PortaleImpresa/Servizi>) per verificare l'esatta ubicazione delle infrastrutture/cavi esistenti, in modo da localizzarli ed evitare eventuali danneggiamenti durante le lavorazioni previste da progetto. Se a fronte di tale attività emergerà, che l'infrastruttura telefonica esistente fosse interferente alle lavorazioni previste per la realizzazione delle opere come da progetto, il lottizzante o la ditta incaricata, dovrà aprire una pratica denominata “Spostamento di pali, cavi e infrastrutture di rete TLC” coinvolgendo il Focal Point Spostamenti (<https://oaimprese.telecomitalia.com/portaleimprese/#/PortaleImpresa/Servizi>) per ogni interferenza riscontrata, necessaria per valutare lo spostamento della rete telefonica esistente. Per poter esaminare e valutare il progetto di distribuzione della rete fonia-dati e per meglio valutare il corretto dimensionamento di tubi, pozzetti oltre che per il posizionamento di armadietti interni ai nuovi edifici piuttosto che di colonnine esterne in posizioni baricentriche, si richiede al lottizzante o alla ditta incaricata, di aprire una pratica chiamata “Allaccio nuovi fabbricati e nuove lottizzazioni” coinvolgendo il Focal Point Lottizzazioni (<https://oaimprese.telecomitalia.com/portaleimprese/#/PortaleImpresa/Servizi>);
17. **DI STABILIRE** che l'esecuzione dell'opera è **subordinata al controllo archeologico in corso d'opera su tutte le attività di scavo previste con una profondità maggiore di -1,00 m dall'attuale p.d.c.** I controlli archeologici dovranno essere eseguiti da ditte archeologiche e/o archeologi specializzati con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza. Se nel corso di tale controllo si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o di evidenze archeologiche, pure se conservate in negativo, dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza. In tal caso, prima di realizzare le opere in progetto si dovrà procedere con ulteriori verifiche e approfondimenti mirati ed eventualmente con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica. Questa Soprintendenza si riserva altresì di dettare ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali. In merito ai controlli archeologici e alla progressione del lavoro, la ditta archeologica incaricata dovrà produrre un report settimanale, anche in assenza di rinvenimenti (attività compiute, tratto interessato dalla sorveglianza, operatori presenti, eventuali segnalazioni, sospensioni, ecc.), che potrà essere anticipato via mail al Funzionario responsabile di zona, ma dovrà successivamente essere allegato alla relazione archeologica finale. Si specifica, inoltre, la necessità di produrre adeguata documentazione grafica e fotografica, anche in caso di esito negativo, con sezioni impostate a intervalli regolari lungo il tracciato; tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta secondo i criteri definiti nel Regolamento adottato da questa Soprintendenza con D.S. n. 25/2022. Si segnala, a questo proposito, la necessità di allegare alla documentazione di scavo la scheda prodotta attraverso il Plugin ArcheoDB del Segretariato Regionale. **Dovrà essere comunicato alla Soprintendenza il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio dei lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima)**, al fine di consentire le spettanti funzioni ispettive;
18. **DI STABILIRE** che in applicazione dell'art. 7 bis della Legge 91/2022 di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che ha introdotto modifiche al comma 2 dell'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), disponendo un prolungamento dell'efficacia temporale dei permessi di costruire relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, **il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo;**

19. **DI STABILIRE** che in merito all'individuazione di aree compensative nella disponibilità di Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. in attuazione della Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Territoriale della Stazione "Pineta di San Vitale e Piallasce di Ravenna" si rimanda alle prescrizioni contenute nel provvedimento n. 2024/00221 rilasciato dal Parco del Delta del Po il 23.10.2024 (**Allegato 9**) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
20. **DI STABILIRE** che in riferimento alle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento n. 2024/00221 rilasciato dal Parco del Delta del Po il 23.10.2024 sopra richiamato, ogni ulteriore compensazione da realizzare in area di vincolo paesaggistico ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere oggetto di nuova Autorizzazione Paesaggistica, da ottenere **prima della comunicazione di inizio lavori**;
21. **DI PRESCRIVERE** che per la realizzazione di fasce boscate, a nord e ad ovest, come proposto dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Ravenna, da collocarsi internamente al filare perimetrale preesistente, di cui è previsto il rinfoltimento, per una larghezza di almeno 10 m di bosco misto con specie autoctone, in continuità e coerenza con quanto già esistente, anche esternamente all'area, la Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria ai sensi dell'art. 146 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" D.Lgs. n. 42/2004 (PG 2024/130757) (**Allegato 2**) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
22. **DI PRESCRIVERE** che Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. dovrà garantire l'attecchimento e il mantenimento della fascia di verde di filtro e la sostituzione delle eventuali fallanze per l'intera durata di esercizio dell'impianto;
23. **DI STABILIRE** che nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno;
24. **DI PRESCRIVERE** che la Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. sia tenuta ad effettuare un **intervento di manutenzione straordinaria del tratto di Via Corriera Antica, dalla S.S. 309 Romea Nord verso est, della lunghezza di circa 120m**, come riportato nella figura sottostante, riguardanti la fresatura di pavimentazioni stradali esistenti con le seguenti caratteristiche: Spessore medio: 5 cm, la fornitura e posa in opera strato di binder in conglomerato bituminoso di Spessore medio: 12 cm, la pulizia, risagomatura dei fossi adiacenti la carreggiata e creazione di bocchette di scarico, una ogni 15/20 m su ambo i lati ed il rifacimento della segnaletica orizzontale/verticale.



25. **DI PRESCRIVERE** che gli scavi su suolo pubblico e l'intervento di cui sopra dovranno essere **preventivamente autorizzati** ai sensi del Regolamento Comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico, approvato con delibera di Consiglio Comunale PG 19134/2016 PV n.4 del 28/01/2016

presentando domanda al Servizio Strade utilizzando l'apposita modulistica scaricabile al seguente link: https://trasparenzaealbo.comune.ra.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/3258?p_p_state=pop_up. Tali lavori dovranno essere preceduti da richiesta di Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale da presentare al Servizio Mobilità e Viabilità – U.O. Viabilità;

26. **DI STABILIRE** che dato il limite di carico pari a 15 ton posto sul ponte aperto al transito in via Corriera Antica, necessario per il superamento dello scolo consorziale Busona, il transito dovrà essere limitato ad un solo mezzo per volta, ottimizzando in questo modo le capacità di carico dell'infrastruttura; dovrà essere apposta specifica segnaletica;
27. **DI PRESCRIVERE** che al fine di migliorare la sicurezza dell'intersezione stradale tra SS Romea e via della Cooperazione, la Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A dovrà farsi carico dell'installazione di 2 impianti di segnalazione lampeggianti con pannello solare la cui collocazione dovrà essere definita con il Comune di Ravenna Area Infrastrutture Civili Servizio Mobilità e Viabilità e con l'Ente proprietario della strada, come da schema riportato:



28. **DI STABILIRE** che gli autocarri carichi dovranno viaggiare a velocità moderata (max 40 Km/ora) mantenendo tra essi una distanza non inferiore a ml. 300 e dovranno ridurre la velocità, adottando le opportune cautele ed accorgimenti nell'incrociare altri automezzi di tipo pesante. Dovrà essere evitato nel modo più assoluto, adottando gli opportuni accorgimenti, che gli autocarri depositino sul piano viabile delle strade fango od altri detriti pericolosi, ed in caso dovrà essere cura della ditta richiedente mettere in campo tempestivamente azioni di pulizia e di rimozione dei detriti dalla sede stradale a propria cura e spese;
29. **DI SEGNALARE** che sono in vigore alcuni limiti puntuali di massa (permanenti o provvisori), tra cui si elencano di seguito i più significativi:
- SP 24 “Conventello-Argine sinistro Lamone-Abbandonato-Savarna-Mandriole-Casalborsetti”: limite di massa a pieno carico di 3,5 tonn (eccetto servizi pubblici e di soccorso e mezzi agricoli) per il transito, nel solo senso di marcia S. Alberto-Casalborsetti nel tratto tra le progressive Km11+900 al Km 18+600, ai sensi dell'Ordinanza provinciale PG n. 60353 del 12/07/2011, come modificata dall'Ordinanza provinciale PG n. 3932 del 12/02/2021;
 - SP 69 “Borse-Dana-Torretta-Pierleone”: limite di massa a pieno carico di 7,5 tonn. e limite di velocità a 50 Km/h per il transito in corrispondenza del ponticello sullo scolo consorziale “Taglio Corelli” (Pk 1+710), ai sensi dell'Ordinanza provinciale provvisoria PG n. 10798 del 24/04/2020 (non comprende il tratto tra l'innesto con la SS 16 Adriatica e la traversa via Torretta); In questo senso resta evidente che i mezzi impegnati (come anche tutti i restanti mezzi in circolazione) sono tenuti al rispetto di tali limitazioni. Ne deriva necessariamente che, se gli automezzi impegnati nel trasporto delle materie prime all'impianto, superano tali soglie di peso, dovranno seguire percorsi diversi da quelli ipotizzati. In conclusione, in linea generale, si ritiene che i nuovi volumi di traffico generati dalle modifiche proposte non siano significativi rispetto alle attuali portate dei flussi di

traffico lungo la rete stradale provinciale;

30. **DI STABILIRE** che per l'installazione delle linee del biogas devono essere rispettati il D.M. 16-04-2008 e il D.M. 17-04-2008;
31. **DI STABILIRE** che per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8 deve essere rispettato il D.M. 03-02-2016;
32. **DI STABILIRE** che per l'installazione del gruppo elettrogeno deve essere rispettato il D.M. 13-07-2011;
33. **DI STABILIRE** che per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico devono essere rispettate le lett. circ. del M.I. prot. n. 1324 del 07-02-2012 e M.I. prot. n. 6334 del 04-05-2012;
34. **DI STABILIRE** che la rete idrica antincendio deve anche essere conforme alla UNI 10779 (anche con riferimento alla posizione degli idranti);
35. **DI STABILIRE** che qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011;
36. **DI PRESCRIVERE** che a lavori ultimati, **prima dell'esercizio dell'attività**, dovrà essere presentata a questo Comando, con le procedure di cui al D.P.R. n. 151 del 1.8.2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal D.M.7.8.2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:
 1. **Dichiarazione, a firma del Tecnico iscritto ad Albo Professionale che ha redatto l'Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio, attestante quanto segue:**
 - impianti di protezione attiva presenti nell'attività (si precisa che per ogni impianto dovrà essere riportata la relativa specifica come definita al punto 1.2 dell'Allegato al D.M. 20 dicembre 2012);
 - numero e tipo degli estintori installati;
 - sostanze che presentano pericolo di incendio e/o esplosione;
 - sostanze pericolose ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE noto anche come CLP (Classification, Labelling and Packaging);
 - impianti e/o apparecchiature pericolosi.
 2. **Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'attività attestante:**
 - di avere effettuato la valutazione dei rischi di incendio dell'attività (art.17.1a e 28 del D.Lgs. 81/2008);
 - di aver attuato le misure di prevenzione e protezione;
 - di aver redatto il piano di emergenza;
 - la nomina (indicare il nominativo) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17.1b del D.Lgs. 81/2008);
 - la nomina (indicare il nominativo) dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione Incendi (art. 18.1b del D.Lgs. 81/2008);
 - la formazione e l'aggiornamento periodico degli incaricati di Prevenzione Incendi (art. 37.9 e art. 294 bis del D.Lgs. 81/2008)-(D.M. 10/03/98);
 - l'avvenuta predisposizione del documento sulla protezione contro le esplosioni ai sensi dell'art. 17.1a e 294 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.; si precisa che tale documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/2008;

3. Copia dell'attestato di idoneità del personale addetto all'antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge n. 609/96, art.3 comma 3 e/o copia attestato di frequenza di corso di formazione.

4. Resistenza al fuoco e reazione al fuoco

- A. certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.2 – 2012_CERT.REI) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.
- B. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.

5. Porte REI

- A. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (mod. PIN 2.3 – 2014_DICH.PROD.) con allegato elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione dei prodotti suddetti.

6. Impianti

- B. Dichiarazione di conformità prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per i sotto riportati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio elencati al punto 3.1, lettera a), dell'allegato II al D.M. 4 maggio 1998, che ricadono nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (redatta secondo i modelli riportati in allegato allo stesso decreto):
 - i. Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
 - ii. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in alternativa può essere prodotta idonea relazione, a firma di professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, da cui si evinca che l'attività risulta auto protetta in conformità alla normativa vigente);
 - iii. Impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
 - iv. Impianti di protezione antincendio;
 - v. Impianto fotovoltaico (fino a 20 kw di potenza);
- C. Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto, resa sul modello "mod. PIN 2.5 – 2014_CERT.IMP" a firma di professionista antincendio;
 - i. Impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL'ENERGIA ELETTRICA;
 - ii. Impianto fotovoltaico (sopra 20 kw di potenza);
 - iii. Impianto di protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
 - iv. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA, COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali);
 - v. Impianto di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI (comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione/aerazione dei locali);
 - vi. Impianti di RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI;
 - vii. Impianto di ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO O MANUALE;
 - viii. Impianti di CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE;
 - ix. Impianto di RILEVAZIONE di fumo, calore, gas e incendio;

- x. Impianto di SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO;
- D. Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n.37), resa sul modello "mod. PIN 2.4 – 2012_DICH.IMP".
- E. Certificazione a firma di professionista iscritto ad Albo Professionale attestante l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ex D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126), per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento degli stessi, conformemente alla destinazione. Tale certificazione, che dovrà tener conto di quanto riportato nell'art.295 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, dovrà riferirsi ad idonei elaborati grafici, in cui sia riportata la classificazione delle aree a rischio di esplosione, secondo quanto previsto nell'Allegato XLIX al D.Lgs. suddetto;
37. **DI STABILIRE** che in riferimento ai **limiti di concentrazione degli inquinanti** ai sensi dell'allegato 1 della parte V, parte III, paragrafo 1.4: *"Motori fissi costituenti Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse e motori fissi di potenza inferiore a 1 MW alimentati a biogas o gas di sintesi di gassificazione di biomasse installati dal 19 dicembre 2017."* si rimanda alle prescrizioni contenute nell'Allegato A della DET-AMB-2024-6767 del 04.12.2024 del costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto;
38. **DI PRESCRIVERE** che la Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di biometano, presenti un **aggiornamento del Piano di gestione delle aree scoperte** che includa, oltre la pulizia della viabilità interna e delle trincee, la manutenzione e pulizia delle varie reti fognarie afferenti al bacino di laminazione e del bacino stesso;
39. **DI STABILIRE** che la segnalazione di inizio e fine dei lavori di realizzazione del progetto dovrà essere trasmessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Dipartimento Per I Servizi Interni, Finanziari, Territoriali E Di Vigilanza Direzione Generale Per I Servizi Territoriali Divisione Ix - Ispettorato Territoriale (Casa Del Made In Italy) Dell'emilia-Romagna, Dell'umbria E Delle Marche Unità Organizzativa Iii - Reti E Servizi Di Comunicazione Elettronica;
40. **DI PRESCRIVERE** che la Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A è tenuta ad effettuare la **caratterizzazione olfattometrica delle sorgenti emmissive mediante campagne di misura per almeno due anni dall'entrata in funzione dell'impianto**, con campagne condotte per almeno due volte all'anno in diverse stagioni, seguendo le disposizioni del Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e la norma UNI EN 13725:2022 e ne dovrà dare riscontro ad ARPAE SAC ed ST;
41. **DI PRESCRIVERE** che la Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A **a conclusione dei due anni di monitoraggio** dovrà procedere all'attualizzazione delle simulazioni dell'impatto odorigeno con i flussi emissivi misurati ed il confronto dei valori di accettabilità del Decreto Direttoriale MASE sui punti recettore già individuati nella studio modellistico "Analisi dell'impatto odorigeno - Relazione Tecnica di Livello 2 REV 01 del 25/09/2024" e darne riscontro ad ARPAE SAC ed ST;
42. **DI PRESCRIVERE** che ad impianto in esercizio la Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A dovrà aggiornare il documento di impatto acustico con rilievi reali a conferma delle stime previsionali e darne riscontro ad ARPAE SAC ed ST;
43. **DI STABILIRE** che in fase di collaudo del motore vengano trasmessi ad ARPAE SAC e ST gli esiti del controllo della emissione E1 attestanti il rispetto dei limiti previsti dal D.lgs 152/06;

44. **DI PRESCRIVERE** che il camino debba essere attrezzato con presa a norma per il controllo dei fumi emessi e relativo accesso in sicurezza;
45. **DI STABILIRE** che ai fini del non incremento del rischio idraulico in applicazione della Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, la quota di posa di eventuali nuovi manufatti/elementi sensibili dovrà tener conto della quota del tirante idrico pari a 50 cm dalla sede stradale di accesso allo stabilimento (indicata nella tavola di rilievo pari a 0,00);
46. **DI STABILIRE** che a lavori ultimati il proponente dovrà richiedere allo scrivente Consorzio il sopralluogo di riscontro, per la parte di competenza, delle opere eseguite;
47. **DI STABILIRE** che l'intervento di progetto non dovrà in alcun modo modificare o aggravare le esistenti servitù attive e passive di scolo; Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. dovrà mantenere un adeguato volume disponibile nella vasca di laminazione al fine di garantire di contenere interamente le piogge del comparto/lotto; Eventuali altre opere che insistono all'interno della fascia di rispetto del canale di bonifica (eventuali recinzioni e manufatti) occorre far riferimento al vigente Regolamento per le concessioni e autorizzazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con deliberazione n. 11 in data 24 giugno 1996, e all'art. 15 del Piano Stralcio, che prescrive una fascia minima di rispetto ai lati dei canali di scolo della larghezza di 5,00 m dal ciglio superiore teorico del canale medesimo. Per la messa a dimora di eventuali alberature in fregio allo scolo consorziale "Busona" dovrà essere garantita una luce libera misurata tra l'ingombro della chioma delle piante giunte al loro massimo sviluppo ed il ciglio superiore teorico del canale non inferiore a 5,00 m.;
48. **DI STABILIRE** che gli effluenti palabili (letame bovino e pollina) possano essere depositati nella trincea coperta dedicata per un massimo di 72 h prima di procedere al caricamento, **il quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio non potrà superare le 500 ton**;
49. **DI STABILIRE** che **prima dell'entrata in esercizio dell'impianto** a biometano venga effettuato il **collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione e relazionato in merito ad ARPAE SAC e ST**;
50. **DI STABILIRE** che lo stoccaggio di digestato solido di nuova realizzazione e la platea esistente dovranno essere necessariamente coperti **nel rispetto della DGR 1495/2011**;
51. **DI STABILIRE** che per quanto riguarda l'illuminazione esterna il progetto sia conforme alla L.R. 19/2003 e alla D.G.R. 1732 del 12.11.2015;
52. **DI STABILIRE CHE** la Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. ha l'obbligo di informare ARPAE SAC di Ravenna ed il Comune di Ravenna **entro il 15 febbraio di ogni anno** dei dati di esercizio, dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il Rapporto annuale, sezione "Dati di esercizio" deve contenere informazioni aggiornate e di dettaglio riguardanti in particolare:
- la produzione totale di biogas avviato alla fase di upgrading;
 - la produzione totale di biometano immesso in rete;
 - il consumo di biogas per il funzionamento del cogeneratore;
 - gli aspetti incidentali;
 - le iniziative di formazione e informazione degli operatori addetti;
53. **DI STABILIRE CHE** la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al punto precedente comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente;

54. **DI DICHIARARE** che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
55. **DI STABILIRE** che la Società Agrisfera Società Cooperativa Agricola P.A. ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;
56. **DI CONFERMARE** tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nei seguenti atti: Provvedimento n. 947 del 19.03.2010 e successive modifiche Provvedimenti n. 354 del 01.02.2011, n. 2835 del 11.08.2011, n. 2677 del 09.08.2013, n. 2466 del 12.08.2014, n. 1735 del 03.04.2017, PAS del Comune di Ravenna PG 193945 del 30.01.2019, DET-AMB-2019-5486 del 27.11.2019 e DET-AMB-2022-1978 del 20.04.2022, per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;
57. **DI DARE ATTO** che, il progetto definitivo presentato dal richiedente relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione, è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC n. 2024/19985);
58. **DI DICHIARARE CHE** per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia, la stessa verrà revocata;
59. **DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2024/199218 del 05.11.2024 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Rudy Maiani, in qualità di Legale Rappresentante della Società Agrisfera Soc. Coop. agricola P.A. con sede legale in via Nigrisoli n. 46 Frazione Sant'Alberto in Comune di Ravenna n. 39, P. IVA 00085770394 con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01230727523507 con data di emissione 22.10.2024;
60. **DATO ATTO** che, ai fini del rispetto dei termini di legge per la conclusione del presente procedimento, il termine, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
61. **DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla Società Agrisfera Soc. Coop. agricola P.A. con sede legale in via Nigrisoli n. 46 Frazione Sant'Alberto in Comune di Ravenna n. 39, P. IVA 00085770394 e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
62. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
63. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

(Dott. Ermanno Errani)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.